

# Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 4/2022

## INDICE:

1. Tribunale di Bergamo, Sez. Civ. II, 5 luglio 2022, n. 68.....3  
*(Factoring come strumento prededucibile nella composizione negoziata)*
2. Tribunale di Ferrara, Sez. Civ., 16 settembre 2022, n. 637.....12  
*(Cessione di crediti futuri derivanti da contratti perfezionati)*
3. Tribunale di Siracusa, Sez. Civ. II, 27 settembre 2022, n. 1778.....24
4. Tribunale di Prato, Sez. Civ. I, 4 ottobre 2022, n. 567.....29
5. Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Civ. I, 26 ottobre 2022, n. 1202.....34  
*(Cessione credito in blocco e onere della prova)*



Direttore responsabile:  
Caporedattori:

*Alessandro Munari*  
*Raffaele Cavani*  
*Bruna Alessandra Fossati*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari Cavani Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

*La pubblicazione è realizzata da Munari Cavani Studio Legale ed edita da Munari Cavani Publishing S.r.l.  
Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.*

---

**Munari Cavani**

Studio Legale

Corso Monforte 16

20122 Milano

Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: [studio@munaricavani.it](mailto:studio@munaricavani.it)

## 1. Tribunale di Bergamo, Sez. Civ. II, 5 luglio 2022, n. 68

**Composizione negoziale della crisi d'impresa – finanziamenti prededucibili – salvaguardia della continuità aziendale**

(Art. 10, D.L. n. 118 del 2021, conv. in L. n. 147 del 2021, art. 22 CCII)

*Ai fini della concessione dell'autorizzazione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.L. n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021, il Tribunale deve vagliare: (i) la sussistenza dell'elemento oggettivo su cui l'imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata, che è lo "squilibrio patrimoniale o economico - finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza", purché risulti "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa" (art. 2, primo comma, D.L. cit.); (ii) la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale, come esito prospettico dell'ipotesi di risanamento e (iii) alla migliore soddisfazione dei creditori, fondata su un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia erogato il finanziamento e quella in cui l'impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuizione.*

*Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a, D.L. n. 118/2021, conv. con modif. dalla L. n. 147/2021, il tribunale può autorizzare l'imprenditore, che ha fatto accesso alla composizione negoziata della crisi, a contrarre finanziamenti prededucibili allorquando essi siano funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori perché idonei ad impedire la immediata interruzione dell'attività d'impresa e la perdita dei flussi di cassa positivamente generati dalla sua continuazione.*

\* \* \*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO  
SECONDA SEZIONE CIVILE, PROCEDURE CONCURSUALI E  
DELL'ESECUZIONE FORZATA**

Il giudice dr.ssa Angela Randazzo, (...)

pronunciando sull'istanza ex art. 10, comma primo, lett. a), D.L. n. 118 del 2021, conv. in L. n. 147 del 2021, proposta in data 3 maggio 2022 da [Alfa], (C.F. e P.IVA (omissis) con sede legale in G., via (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con il ricorso ex art. 7 D.L. n. 118 del 2021, conv. in L. n. 147 del 2021, depositato in data 3 maggio 2022, la società istante ha chiesto la conferma delle misure protettive del patrimonio necessarie a condurre a termine le trattative, limitatamente ai creditori appartenenti alle seguenti categorie: (i) Banche; (ii) Società di Leasing; (iii) Erario e (iv) Enti previdenziali, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni tensione finanziaria che rendono probabile, l'insolvenza dell'impresa.

Con il ricorso ex art. 10, comma primo, lett. a), D.L. n. 118 del 2021, conv. in L. n. 147 del 2021, depositato in pari data, la ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale di autorizzare [Alfa] a contrarre con [Beta] e/o, ove ritenuto compatibile e consentito dalla norma, con altri e diversi operatori finanziari che si dovessero rendere in tal senso disponibili, nelle forme del contratto di factoring e/o dell'anticipazione e/o dello sconto di crediti sino all'importo massimo di Euro 1.460.000,00.

Il Tribunale con decreto del 9 maggio 2022 ha fissato udienza per il giorno 17 maggio 2022. Con note depositate in data 12 e 13 maggio 2022 la società ricorrente ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, al ceto bancario, alle società di Leasing, all'erario e agli enti previdenziali, nonché, in generale, ai primi dieci creditori di cui all'elenco ex art. 7, secondo comma, lett. c), D.L. n. 118 del 2021 cit., e, infine, alla società [Beta].

In sede d'udienza, con riferimento all'istanza ex art. 10, comma primo, lett. a), D.L. n. 118 del 2021 cit., l'esperto, dott. C., ha espresso parere favorevole all'autorizzazione del finanziamento prededucibile, affermando che "la richiesta di finanziamento è stata richiesta nella forma tecnica della smobilizzo del factoring, per non caricare la società di ulteriore debito finanziario, ma solo per anticipare flussi finanziari

già nella disponibilità della società, perché proveniente da prestazioni già eseguite a favore dei clienti; che la richiesta di finanziamento è funzionale al pagamento degli stipendi e delle forniture e che in assenza di finanziamento la società sarà costretta a sospendere l'attività produttiva per l'impossibilità di far fronte ai costi che derivano dalla continuità aziendale. (*omissis*) che la forma contrattuale prescelta è idonea a non pregiudicare gli interessi dei creditori".

Con decreto del 25 maggio 2022 il Tribunale ha confermato le misure protettive previste dall'art. 6 D.L. cit., limitatamente ai creditori indicati in istanza, stabilendone la durata nella misura massima di centoventi giorni dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse; con decreto reso in pari data ha richiesto l'integrazione dell'istanza ex art. 10, comma primo, lett. a), D.L. n. 118 del 2021 cit., con riferimento alla tipologia di finanziamento, alla struttura, alla tempistica e ai Costi dell'operazione.

In data 30 maggio 2022 la società ha presentato un'integrazione alla propria domanda allegando la corrispondenza intercorsa tra [Beta] e gli advisor della società istante cd un *term sheet* dei principali termini e condizioni della possibile operatività con [Alfa] con le condizioni generali per le future operazioni di factoring.

Con decreto del 3 giugno 2022 il giudice ha nominato, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., quale ausiliario, il dott. A.V., per la verifica tecnica dei presupposti per la concessione di finanzia interinale, fissando termine per il deposito dell'elaborato peritale il giorno 25 giugno 2022, e per eventuali osservazioni delle parti sino al 29 giugno 2022. Nel termine fissato il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale, al quale non sono seguite osservazioni critiche da parte di nessuna delle parti del presente procedimento.

Com'è noto, nell'ambito di un contesto degiurisdizionalizzato come quello della composizione negoziata della crisi, il legislatore ha inserito degli interventi giudiziali di carattere eventuale ed episodico, finalizzati, da un lato, alla protezione del patrimonio del debitore, nella fase di composizione negoziata (artt. 6 e 7 d.l. cit.) e, dall'altro lato, a incentivare il finanziamento dell'impresa in condizioni di squilibrio economico e finanziario con una sorta di prenotazione della prededuzione (art. 10, primo comma, lett. a), b) c c), D.L. n. 118 del 2021 cit.).

In particolare, l'art. 10, comma primo, lett. a) D.L. n. 118 del 2021 dispone che "su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili di sensi dell'articolo 111 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267".

L'istituto si pone come risposta alla necessità, o anche solo all'utilità di ottenere, nel corso delle trattative che si svolgono durante la composizione negoziata, finanziamenti in funzione del risanamento e della prosecuzione dell'attività di impresa.

In tale contesto, al Tribunale è demandato un vaglio autorizzato rito sulla destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore realizzazione dell'interesse dei creditori, affinché ex post si possa, eventualmente, beneficiare della prededuzione in ambito concorsuale.

Tali valutazioni non possono tuttavia prescindere dal contesto di soluzione negoziata della crisi nel quale s'inseriscono.

Se infatti le garanzie concesse al soggetto che ricorra al procedimento di negoziazione assistita e la possibilità dell'imprenditore di avvalersi di meccanismi di protezione del suo patrimonio, sono strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative il cui scopo finale è quello del risanamento dell'impresa, appare evidente la necessità di verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, cui è stata rimessa l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile, dell'elemento oggettivo su cui l'imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata, che è lo "squilibrio patrimoniali o economico - finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza", purché risulti "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa" (art. 2, primo comma, d.l. cit.).

Per tale ragione, il vaglio del tribunale non può prescindere dalla convinzione circa la verosimile probabilità di perseguire il risanamento, intesa come non manifesta impossibilità di reversibilità dell'insolvenza; valutazione, questa, necessariamente da condursi esaminando (i) il piano di risanamento proposto dall'imprenditore in crisi e (ii) il complessivo fabbisogno finanziario del debitore.

Entro tali precisi parametri va esaminata la strumentalità del finanziamento alla continuità aziendale, come esito prospettico dell'ipotesi di risanamento, da un lato; e alla migliore soddisfazione dei creditori, fondato su un giudizio di natura prognostica tra la situazione in cui non sia erogato il finanziamento e quella in cui l'impresa possa beneficiarne, ancorché gravata da un ulteriore e nuovo credito in prededuzione, dall'altro lato.

Tanto premesso in termini generali, venendo al caso in esame, deve anzitutto premettersi che la società [A/f/a] si trova in un'evidente situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, che rende probabile l'insolvenza, riconducibile a quella delineata dall'art. 2, comma primo, d. i. cit..

In particolare, previo esame del conto economico dei bilanci al 31.12.2019, al 31.12.2020 ed al 31-12-2021 - quest'ultimo non ancora approvato dall'assemblea dei soci - nonché della situazione economica e patrimoniale al 31-3-2022, il c.t.u. ha dato atto che "le linee di credito scadute non sono state rinnovate e risultano a revoca se in scadenza. Le linee di credito degli istituti bancari comportavano un autoliquidante ammontante ad Euro 1.815.977,00 (fonte centrale rischi B.I. 02/22)" e, con ragionamento logico formulato in termini di certezza, ha concluso che "in assenza di un piano che ristrutturasse il debito scaduto e lo diluisca in un numero di anni consistente, le pretese dei creditori, rispetto alle quali vengono richieste le misure protettive, porterebbero senza dubbio all'insolvenza dell'impresa a partire dal corrente esercizio".

La conclusione è confermata anche dall'esperto che in sede d'udienza ha affermato che "in assenza di finanziamento la società sarà costretta a sospendere l'attività produttiva per l'impossibilità di far fronte ai costi che derivano dalla continuità aziendale".

Sulla c.d. reversibilità del rischio d'insolvenza l'esperto ha dato atto di un andamento migliorativo della redditività della società rispetto al passato, affermando "che con un dovuto riposizionamento delle scadenze attualmente in essere, la società sarà in grado di adempiere alle proprie esposizioni debitorie".

La conclusione è confermata anche dall'analisi condotta dall'ausiliario nominato dal Tribunale che ha anzitutto verificato e attestato il trend di redditività positivo richiamato dall'esperto. In particolare, il c.t.u. ha dato conto di come a seguito di un processo di riorganizzazione aziendale avvenuto nel 2021, la società stia registrando un andamento migliorativo sia in termini di volume di fatturato che di redditività, evidenziando che "la situazione provvisoria al 31 marzo 2022 mostra un'inversione di tendenza, con un EBIT positivo per Euro 324.152 ed un risultato positivo per Euro 289.726. Il piano economico-finanziario presentato dalla società si basa sul processo di riorganizzazione aziendale che si dichiara concluso al 31.12.2021 (Cfr. pag. 14 del Piano Economico Finanziario); riorganizzazione che produrrebbe i propri frutti anche negli anni successivi. La previsione del 2022 conferma l'inversione di tendenza con ricavi per Euro 5.737.848 (+ 22,93% rispetto al 2021), costi fissi + costi variabili per Euro 5.077.194 (- 10,84% rispetto al 2021) ed EBIT e Risultato di esercizio positivi".

Pare dunque verosimile, secondo il c.t.u., che il piano economico - finanziario predisposto dalla società almeno sino al 31.12.2022 generi un EBIT ed un risultato di esercizio positivo; circostanza, questa, che permetterebbe, secondo le previsioni della società, di pagare integralmente e ratealmente i creditori nei cui confronti sono state confermate le misure protettive, mediante un attento riscadenzamento dell'esposizione debitoria, ottenuto all'esito delle trattative in corso.

Sulla base di tali ragionevoli assunti, ritiene il Tribunale che la concessione di finanzia interinale in una situazione come quella in esame di crisi di liquidità sia funzionale ad evitare che l'interruzione dei canali di finanziamento all'impresa non diventi essa stessa concausa irreversibile di uno stato di insolvenza.

Verificata la sussistenza del requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma primo, D.L. n. 118 del 2021, occorre ora esaminare se la richiesta di finanzia interinale sia aderente al reale fabbisogno finanziario dell'impresa e al piano di risanamento in atti.

La società propone di fare ricorso ad un finanziamento prededucibile, mediante cessione dei crediti pro soluto a [Beta], con anticipazione degli stessi nella misura massima dell'80%, o, ha calcolato utilizzi e costi sino al 31 dicembre 2022 (cfr. tabella 5 allegata alla rel. peritale) sul presupposto che le trattative con i creditori si concludano con un accordo entro il periodo massimo di efficacia delle misure protettive.

Conformemente al quesito posto dal Tribunale, l'esame peritale è stato condotto, da un lato, verificando le Condizioni economiche del contratto proposto, medio tempore deliberato da [Beta] e sospensivamente

condizionato all'autorizzazione del Tribunale (cfr. doc. n. 8 rel. peritale); e, dall'altro lato, valutandone la coerenza al reale fabbisogno finanziario dell'impresa e al piano di risanamento in atti.

Sotto il primo profilo, il contratto prevede che la società di factoring acquisti i crediti di natura commerciale già sorti e/o che sorgeranno da contratti in essere o che saranno stipulati nei successivi (massimo 24 mesi) dalla cessione con assunzione, nei limiti dei singoli plafond accordati volta per volta per ciascun debitore e nei limiti previsti contrattualmente, del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei debitori medesimi. Il costo dell'operazione di factoring è stato calcolato dall'ausiliario in un massimo teorico di 24.358,40 Euro sino al 31.12.2022.

Sotto il secondo profilo, il c.t.u. ha rilevato la mancanza di insoluti riferiti ai creditori che [Alfa] intende fattorizzare, attestandone un elevato rating di affidabilità. In tale contesto, comparando la simulazione prudenziale della società circa l'utilizzo massimo del plafond di 1.000.000,00 nei limiti del fatturato cedibile (cfr. tabella n. 2 rel. peritale), con il portafoglio ordini della società alla data del 13.5.2022, stimato in Euro 3.207.969,04 (cfr. all. n. 9 rel. peritale), il c.t.u. ha concluso, con motivazione logica e completa, condivisa dal Tribunale, che la concessione del finanziamento da contrarsi con [Beta] alle condizioni di cui al contratto in atti "sia aderente al reale fabbisogno finanziario dell'impresa con un plafond di 1 milione di Euro ed utilizzi trimestrali che rotativamente si scaricano e si ricaricano in base al pagamento da parte dei clienti ed all'emissione di nuove fatture, in base alle previsioni di cui al piano economico -finanziario presentato".

Va ora esaminata l'utilità del finanziamento ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale.

Sul punto deve premettersi che il considerando n. 68 della dir. UE n. 2019/1023 prevede che "per evitare potenziali abusi, dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la sopravvivenza dell'impresa del debitore, o per la presentazione o il miglioramento del valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione".

Il D. Dirig. del 28 settembre 2021 al paragrafo 10.1, con riferimento alle autorizzazioni del tribunale riguardanti la finanza prededucibile, specifica che tale verifica debba essere condotta tenendo anche conto se i finanziamenti siano funzionali al ciclo degli approvvigionamenti.

Nel caso in esame tale verifica ha esito positivo.

A tal fine l'esperto ha dichiarato che la richiesta di finanziamento sia funzionale al ciclo degli approvvigionamenti e, più precisamente, al pagamento degli stipendi e delle forniture e che in assenza la società sarà costretta a sospendere l'attività produttiva per l'impossibilità di far fronte ai costi che derivano dalla continuità aziendale.

Tale conclusione è confermata dagli esiti della relazione peritale, di cui si condividono e recepiscono le conclusioni.

Più precisamente, il c.t.u., previo analitico esame della situazione economico - finanziaria della società e del portafoglio ordini alla data del 13.5.2022, stimato in 3.207.969,94 Euro, rileva che "in assenza dell'anticipazione delle fatture o dei contratti sottoscritti, l'impresa sarebbe nell'impossibilità di sostenere i costi della produzione e di finanziamento e verrebbe così meno la continuità aziendale", e conclude che "il finanziamento prededucibile, da contrarsi con [Beta] alle condizioni di cui al citato contratto, sia funzionale ad evitare un danno grave ed irreparabile alla continuità aziendale e funzionale a sostenere il ciclo produttivo e degli approvvigionamenti", richiamando le tabelle n. 5 e 6 allegate alla relazione, dalle quali si evince che la fattorizzazione dei crediti ceduti pro soluto verrà utilizzata per pagare i fornitori strategici, le locazioni immobiliari, gli stipendi, i contributi, ritenute ed imposte in scadenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che l'ottenimento della finanza interinale consentirebbe di evitare un danno grave e irreparabile alla continuità aziendale di [Alfa], potenzialmente permettendo il graduale ripristino fisiologico del ciclo degli approvvigionamenti e di conseguenza dei vari, interconnessi processi produttivi e commerciali funzionali a rigenerare il MOL.

Infine, deve essere esaminata l'utilità del finanziamento a non pregiudicare la migliore soddisfazione dei creditori.



Il paragrafo 10.1 del D. Dirig. del 28 settembre 2021 con riferimento a tale profilo specifica che tale verifica debba essere condotta tenendo conto, in particolare, del fatto: a) che ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata; b) oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, che esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale.

Nel caso di specie, secondo l'indagine svolta dal c.t.u., il riscontro di un andamento migliorativo della redditività della società al 31.3.2022 rispetto ai ricavi conseguiti nel passato e l'esame del piano economico-finanziario consente di ritenere che almeno sino al 29-31/12/2022 possa generarsi un EBIT ed un risultato di esercizio positivi.

Tale aspettativa integra, quindi, il requisito di cui all'art. 10.1 lett. a) del Protocollo.

A ciò deve pure aggiungersi che in ragione dell'elevato rating di affidabilità dei creditori che verrebbero ceduti, l'aggravio in prededuzione sarebbe rappresentato dal solo costo dell'operazione di factoring, calcolata dall'ausiliario al 31.12.2022 in un massimo teorico di 24.358,40 Euro.

In tale contesto, stima il c.t.u., che in assenza del finanziamento richiesto, la continuità aziendale e i flussi netti da essa derivati verrebbero meno e "l'alternativa concretamente praticabile sarebbe il ricorso ad una procedura concorsuale la cui natura ed esito sono verificabili solo mediante un bilancio di liquidazione basalo sul valore di realizzo dell'attivo patrimoniale o di cessione dell'agenda".

Sulla base delle considerazioni che precedono, valutata la tipologia del finanziamento richiesto nella forma del factoring e tenuto conto degli stimati ridotti costi dell'operazione, ritiene il Tribunale che, limitatamente al tempo necessario per consentire all'impresa di non perdere la chance di perseguire il proprio risanamento, l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all'immediata interruzione della continuità aziendale e alla perdita dei flussi di cassa da essa derivanti, attestati come effettivamente conseguibili dall'esperto almeno sino al 29-31.12.2022 sulla base del piano di risanamento in atti.

In conclusione, deve quindi ritenersi che nel caso di specie la concessione di una finanza nella forma del contratto di factoring sia funzionale a supportare la continuità aziendale ed a evitare che la sospensione della normale attività di impresa si riveli fattore decisivo dell'evoluzione in insolvenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario. Conformemente alla natura del finanziamento richiesto, l'autorizzazione, tuttavia, deve essere necessariamente contenuta entro il periodo necessario all'individuazione di una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, D.L. cit., ad oggi fissato, salvo proroghe, nel termine di centoventi giorni dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive.

Per tutti questi motivi, il Tribunale autorizza la società istante a contrarre ai sensi dell'art. 111 l. fall. con [Beta] linee di factoring, nella forma del pro soluto formale, con anticipazione sul corrispettivo di cessione sino ad un importo massimo di 1.000.000,00 (Euro 1 milione/00), alle condizioni di cui al contratto già deliberato in atti (allegato n. 8 della relazione peritale), nei limiti delle operazioni di fattorizzazione dei crediti perfezionatesi sino alla scadenza del termine di efficacia delle misure protettive (sul punto si richiama, Cassazione civile sez. III, 11/05/2007, n. 10833, secondo cui "la struttura dei factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziata ed in una o più cessioni di credito attuati ve. Nel primo caso l'effetto traslativo della titolarità del credito si produce al momento della stipula del contratto di factoring, se il credito già esiste, ed al momento in cui il credito viene ad esistenza nel caso inverso; nel secondo caso con il perfezionamento delle singole cessioni").

#### **P.Q.M.**

visto l'art. 10 D.L. n. 118 del 2021, conv. in l. n. 147/2021

autorizza la società [Alfa] a contrarre ai sensi dell'art. 111 l. fall, con [Beta] linee di factoring, nella forma del pro soluto formale, con anticipazione sul corrispettivo di cessione sino ad un importo massimo di 1.000.000,00 (Euro 1 milione/00), con [Beta] alle condizioni di cui al contratto già deliberato (allegato n. 8 della relazione peritale), nei limiti delle operazioni di fattorizzazione dei crediti perfezionatesi sino alla scadenza del termine di efficacia delle misure protettive.

Si comunichi.

## CONCLUSIONE

Così deciso in Bergamo, il 5 luglio 2022.  
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.

\* \* \*

## IL CASO

*La società Alfa versando in uno stato di crisi finanziaria aveva deciso di accedere alla composizione negoziata della crisi d'impresa di cui al D.L. n. 118/2021 al fine di tentare di regolare in tale ambito la propria situazione di squilibrio finanziario, addivenendo ad accordi con i propri creditori nell'ottica di offrire loro il miglior soddisfacimento possibile e preservare la continuità aziendale.*

*Nel corso del procedimento, Alfa presentava istanza al Tribunale di Bergamo ex art. 10 D.L. 118/2021 per l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile "nelle forme del contratto di factoring e/o dell'anticipazione e/o dello sconto di crediti sino" ad un importo massimo predeterminato.*

*La richiesta di finanziamento "nella forma tecnica dello smobilizzo del factoring", come da parere dell'esperto, allegato alla suindicata istanza, risultava funzionale a "non caricare la società di ulteriore debito finanziario, ma solo per anticipare flussi finanziari già nella disponibilità della società, perché proveniente da prestazioni già eseguite a favore dei clienti; che la richiesta di finanziamento è funzionale al pagamento degli stipendi e delle forniture e che in assenza di finanziamento la società sarà costretta a sospendere l'attività produttiva per l'impossibilità di far fronte ai costi che derivano dalla continuità aziendale. (...) che la forma contrattuale prescelta è idonea a non pregiudicare gli interessi dei creditori".*

*In sostanza, l'esperto rappresentava che la richiesta di finanziamento era funzionale al ciclo degli approvvigionamenti e, più precisamente, al pagamento degli stipendi e delle forniture e che in assenza di esso la società sarebbe stata costretta a sospendere l'attività produttiva per l'impossibilità di far fronte ai costi che derivano dalla continuità aziendale.*

*A fronte di detta richiesta, il Tribunale di Bergamo, all'esito del procedimento di cui alla norma citata, tenuto conto della tipologia di finanziamento richiesto e degli stimati ridotti costi dell'operazione, riteneva di consentire all'impresa di non perdere la chance di perseguire il proprio risanamento, autorizzandola a contrarre un finanziamento prededucibile, quale strumento funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all'immediata interruzione della continuità aziendale e alla perdita dei flussi di cassa da essa derivanti.*

*Il Tribunale autorizzava quindi Alfa a contrarre il finanziamento prededucibile richiesto, nei "limiti delle operazioni di fattorizzazione dei crediti perfezionatesi sino alla scadenza del termine di efficacia delle misure protettive".*

## COMMENTO

*La pronuncia in commento offre l'occasione per esaminare i tratti caratterizzanti dell'istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa di cui DL 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, oggi disciplinato dal Codice della Crisi d'Impresa di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con particolare riferimento alla facoltà riconosciuta dal Legislatore all'impresa in crisi di far ricorso, ove possibile, a finanziamenti prededucibili per la salvaguardia della continuità d'impresa e, contestualmente, migliore soddisfazione dei creditori.*

*Innanzitutto va subito precisato che la composizione negoziata della crisi d'impresa non è una procedura concorsuale poiché l'imprenditore che vi fa ricorso rimane in bonis, non è assoggettato ad alcuno spossessamento e può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le autorizzazioni giudiziali al compimento di particolari atti non riguardano, infatti, la validità o l'efficacia degli stessi ma solo la possibilità di beneficiare di alcuni vantaggi contemplati dalla relativa disciplina, come la prededucibilità di taluni finanziamenti, la deroga all'art. 2560 c.c. nel caso di cessione di azienda e, infine, la rinegoziazione di alcuni contratti se le relative prestazioni sono divenute eccessivamente onerose.*

*È stato osservato, infatti, che l'istituto in esame costituisce un percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un terzo, l'esperto, che agevola le stesse e facilita la conclusione di un*



accordo<sup>1</sup>. La composizione negoziata rientra tra gli strumenti approntati dal legislatore italiano per prevenire la disgregazione del compendio aziendale dell'imprenditore. L'obiettivo è quello di incentivare l'emersione anticipata della crisi, intercettando quelle situazioni di difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale che ne costituiscono le prime avvisaglie<sup>2</sup>. Con la composizione negoziata, l'imprenditore proattivo e tempestivo ha la possibilità di risanare l'impresa mediante la continuazione diretta dell'attività ovvero mediante la cessione dell'azienda in esercizio a terzi, preservandone il valore e consentendo alla stessa di continuare ad operare sul mercato. E ciò in conformità alle prescrizioni di matrice europea che prediligono tali soluzioni rispetto all'apertura di procedure prettamente liquidatorie, come il fallimento o la liquidazione giudiziale, che tendenzialmente espungono l'impresa dal mercato<sup>3</sup>.

Nel disciplinare la composizione negoziata, il Legislatore al fine di consentire all'imprenditore, che versi in stato di crisi, di approvvigionarsi di nuova liquidità, ha espressamente previsto la possibilità di erogazione in suo favore di (nuovi) finanziamenti da parte di terzi (mediante contratti stipulati quindi ex novo), con attribuzione agli stessi del beneficio della prededuzione.

Ne indica, in particolare, tre distinte tipologie: a) il finanziamento erogabile da un qualunque terzo soggetto a favore dell'imprenditore che abbia promosso la composizione negoziata; b) il finanziamento erogabile da un socio a favore della società che abbia promosso la composizione negoziata; c) il finanziamento erogabile a favore della società che abbia promosso la composizione negoziata da un'altra società appartenente al gruppo di cui anche essa faccia parte.

A tutti tali finanziamenti è attribuito il beneficio della prededuzione, beneficio che, beninteso, evidentemente potrà essere fatto valere solo in un successivo fallimento, e non nell'ambito della medesima composizione negoziata, visto che essa non è – come precisato – una procedura concorsuale cui sia applicabile la regola della par condicio; ma è proprio la possibilità di fruire della prededuzione in caso di successivo ed eventuale fallimento che dovrebbe appunto funzionare da incentivo per i potenziali finanziatori, alla condizione che il tribunale verifichi e ritenga che i finanziamenti siano funzionali rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori<sup>4</sup>.

Premesso quanto sopra, appare lecito interrogarsi quale sia il perimetro d'indagine che il Tribunale (in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DL 118/2021, oggi art. 22 CCII) deve effettuare.

Circa il primo aspetto, necessita che il Giudice verifichi, in primis, la sussistenza del requisito oggettivo su cui l'imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata, che è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile

<sup>1</sup> Cfr. Tribunale Milano, 16 settembre 2022, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it); (Cfr. Trib. Firenze, 6 giugno 2022, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it)).

<sup>2</sup> Cfr. Tribunale Siracusa, 14 settembre 2022, in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

<sup>3</sup> Cfr. Tribunale Viterbo, 14 febbraio 2022, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). Il formante giurisprudenziale è conforme al pensiero della dottrina che predica che non si tratta di una procedura concorsuale ma di un luogo in cui il debitore entra volontariamente e nel quale si svolgono le trattative alla presenza di un terzo che non assiste l'imprenditore ma ha il compito di facilitarle e di stimolare gli accordi. Né si tratta di una procedura concorsuale "vicaria", nonostante la previsione di una protezione del patrimonio, perché non vi è: (i) alcuna apertura di un procedimento di regolazione della crisi; (ii) alcun organo della procedura; (iii) alcun blocco di crediti e debiti; (iv) alcuna previsione di un ordine di distribuzione; (v) alcun, neppure minimo, spossessamento (vi); alcuna necessità di coinvolgimento di tutti i creditori (vii) alcuna formazione di una "massa" segregata a favore di taluni creditori (così testualmente M. FABIANI - I. PAGNI, *Introduzione alla composizione negoziata*, in questa *Rivista*, 2022, 1480). Il nuovo strumento mira a preservare la continuità aziendale e a conservare i valori imprenditoriali - a beneficio del debitore, dei creditori e degli altri stakeholders - laddove le difficoltà attraversate dall'impresa abbiano caratteristiche tali da renderne ragionevolmente perseguibile il risanamento, secondo criteri che l'imprenditore viene messo in condizione di verificare autonomamente, attraverso il test pratico e la check-list resi disponibili online sulla piattaforma telematica istituita presso le CCIAA (così P. VELLA, *Le finalità della composizione negoziata e la struttura del percorso. Confronto con il CCII*, in questa *Rivista*, 2021, 1493; vedi anche S. AMBROSINI, *La miniriforma del 2021: rinvio parziale del CCII, composizione negoziata e concordato semplificato*, in *Dir. fall.*, 2021, 919).

<sup>4</sup> Si evidenzia che, poiché in ambito extra concorsuale non sussiste la prededuzione, il beneficio concesso dal Tribunale ha effetti (solo) se dopo la composizione negoziata intervengono in consecutio delle procedure concorsuali, ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento (o la liquidazione giudiziale), la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. In merito all'efficacia della prededuzione limitata alle sole procedure concorsuali, cfr. R. BROGI, *I finanziamenti all'impresa in crisi tra legge fallimentare, Codice della Crisi e DL n.118 del 2021*, in *Fall.*, 2021, 1296. In termini dubitativi circa il riconoscimento della prededuzione al credito già nel corso delle trattative della composizione negoziata, cfr. A. DENTAMARO, *La nuova finanza nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ex DL 118/2021*, in *dirittodellacrisi.it*, 2021. A favore di una efficacia in sede concorsuale limitata ai soli crediti anteriori rispetto alla concessione del finanziamento, cfr. S. BONFATTI, *La nuova finanza bancaria, in Le nuove misure di regolazione della crisi di impresa*, a cura di DE SIMONE - FABIANI - LEUZZI, in *dirittodellacrisi.it*, 2021, 79 s. Per un giudizio fortemente negativo in merito all'istituto, definendolo un vero e proprio "schiaffo" ai creditori anteriori, cfr. F. LAMANNA, *Nuove misure sulla crisi d'impresa del D.L. 118/2021: Penelope disfa il Codice della crisi recitando il "de profundis" per il sistema dell'allerta*, in *ilfallimentarista.it*, 2021.

la crisi o l'insolvenza, purché risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Abbiamo, quindi, una prima condizione ampia ma, nel contempo, subordinata al secondo presupposto, poiché le due premesse devono essere congiuntamente soddisfatte e il vaglio del Tribunale sarà certamente focalizzato sulla seconda condizione, ovvero sulla convinzione della fondata probabilità di perseguire il risanamento.

L'indagine del Giudice, chiamato a intervenire in un procedimento di natura negoziale, è condizionata dal supporto probatorio a disposizione e, pertanto, sussiste la possibilità di nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. (consulente "atipico", in quanto privo di requisiti professionali specifici, ma da designare con grande accuratezza) al fine delle verifiche in merito non solo alla funzionalità dei finanziamenti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, ma anche al complessivo fabbisogno finanziario del debitore.

Infine, il Tribunale deve indagare circa la destinazione della nuova finanza prevista nell'art. 10 del DL 118/2021, oggi art. 22 CCII e, quindi, è necessario che l'intervento sia destinato alla continuità aziendale in una situazione di crisi di liquidità, al fine specifico di evitare che la carenza di risorse finanziarie non diventi la causa di uno stato di insolvenza irreversibile, ferma restando la necessità di una valutazione complessiva riferita all'intero ceto creditorio.

Si assiste, quindi, a un vaglio autorizzatorio del Tribunale concesso ex ante (sulla destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla migliore realizzazione dell'interesse dei creditori), affinché ex post si possa (eventualmente) beneficiare della prededuzione in ambito concorsuale. Si aggiunga che, intervenuta l'apertura di una procedura concorsuale, il terzo (o il socio o la società appartenente al medesimo "gruppo") che ha erogato il finanziamento "autorizzato", non potrà essere ritenuto responsabile (civilmente o penalmente), sul rilievo che il finanziamento è stato pregiudizievole per la massa dei creditori.

Ed è proprio nel contesto sopra riferito che il Tribunale di Bergamo ha autorizzato il finanziamento richiesto avendo avuto modo di verificare che il richiesto finanziamento aveva la "ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa, da intendersi come non manifesta impossibilità di reversibilità dell'insolvenza, con indagine da condursi esaminando il piano di risanamento proposto e il complessivo fabbisogno finanziario del debitore" ed era funzionale "alla continuità aziendale perché necessario per il ciclo degli approvvigionamenti di merci e servizi e perché, in assenza dello stesso, l'impresa sarebbe costretta a sospendere l'attività produttiva per impossibilità di far fronte ai relativi costi", nonché "al miglior soddisfacimento dei creditori perché idonei ad impedire la immediata interruzione dell'attività d'impresa e la perdita dei flussi di cassa positivamente generati dalla sua continuazione".

In sintesi, il finanziamento prededucibile deve, in concreto, palesarsi da un lato strumentale alla continuità aziendale ed all'attuazione del piano di risanamento predisposto dall'impresa, dall'altro idoneo alla migliore soddisfazione dei creditori dell'impresa, conformemente al dato normativo e all'esigenza di cui è permeato l'istituto in commento di salvaguardare contemporaneamente la tutela delle ragioni dei creditori e della continuità d'impresa, soprattutto nell'ottica di mantenimento dei posti di lavoro<sup>5</sup>.

Se, da una parte, il Legislatore ha inteso favorire il risanamento dell'impresa sulla base del dialogo con i creditori sotto l'egida di un professionista indipendente, dall'altra parte, ha demandato all'autorità giudiziaria il potere di accordare al debitore istante il compimento di operazioni che possono rendere anche del tutto superfluo lo svolgimento delle trattative stesse<sup>6</sup>. Accanto alle autorizzazioni relative ai finanziamenti interamente prededucibili offerti da terzi ai sensi dell'art. 10, comma 1, DL n. 118/2021, oggi art. 22 CCII, occorre considerare, infatti, che una riduzione notevole del margine di contrattazione può prodursi anche a causa dei permessi che il Tribunale può rilasciare, sempre nell'ottica della funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e della migliore soddisfazione dei creditori, in merito alle cessioni di azienda, o

<sup>5</sup> Cfr. Tribunale di Treviso, 22 dicembre 2021, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), secondo cui "La continuità diretta, resa possibile dalla finanza ponte unitamente agli accordi di ristrutturazione con la nuova finanza, appare la soluzione in grado di offrire la migliore soddisfazione ai creditori, che nella prospettiva del BP potranno beneficiare del recupero di efficienza dell'impresa, della riduzione dell'indebitamento e di un possibile risanamento. Nella continuità indiretta, la cessione unitaria dell'azienda comporterebbe come esito un debito non soddisfatto di 5,213 milioni di euro; la liquidazione atomistica degli elementi disgiunti del patrimonio aziendale, condurrebbe ad un valore del debito non soddisfatto di 28,233 milioni di euro, con una differenza negativa di 23,020 milioni di euro. Si può, quindi, ragionevolmente concludere che l'erogazione della finanza ponte di 7 milioni di euro porterebbe comunque al risultato di assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, anche in caso di mancata definizione e/o omologazione degli accordi di ristrutturazione rispetto all'alternativa della liquidazione atomistica dei beni aziendali".

<sup>6</sup> Ritene che "L'intervento del Tribunale è decisivo e pregnante, ma non invasivo", L. DE SIMONE, *Le autorizzazioni giudiziali*, in *Le nuove misure di regolazione della crisi di impresa*, a cura di DE SIMONE - FABIANI - LEUZZI, in [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it), 2021, 66. Similmente, sembra ravvedere un coinvolgimento bilanciato dell'autorità giudiziaria nella procedura S. LEUZZI, *L'allerta riformata: un percorso di buon senso, con possibili correzioni*, in *La Crisi di impresa*, Milano, 2021, 89.

*di rami di azienda, in qualunque forma effettuate, che esentano l'acquirente dalla responsabilità per i debiti di impresa ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.*<sup>7</sup>. In ogni caso, l'incidenza delle operazioni di finanziamento prededucibile sulla procedura di composizione e sulle aspettative dei creditori induce a ritenere che il Giudice, nella prassi, richiederà normalmente un parere all'esperto, anche qualora questi non si sia pronunciato negativamente<sup>8</sup>. Benché la valutazione del professionista sia prevista solo come facoltativa, si deve ritenere, tuttavia, che il punto di vista del professionista possa verosimilmente favorire il Giudice nell'esame della funzionalità degli atti autorizzandi rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori: sotto il primo aspetto, l'esperto potrà fornire, infatti, una lettura più efficace della realtà imprenditoriale della debitrice alla luce della conoscenza che lo stesso acquisirà dalla preparazione e dall'avvio delle trattative; sotto il secondo aspetto, l'esperto potrà sottoporre al Giudice una efficace sintesi dei punti di vista dei creditori coinvolti nelle trattative, che potrà rivelarsi particolarmente utile qualora questi, per la loro numerosità, non possano essere sentiti singolarmente dal Tribunale e quale alternativa a una audizione ristretta ai creditori vantanti i maggiori diritti economici (soluzione, quest'ultima, percorsa nel caso analizzato, ove il Tribunale ha acquisito il parere dell'esperto)<sup>9</sup>.

Avv. Nello D'Agostino  
nello.dagostino@munaricavani.it

---

<sup>7</sup> Cfr., analogamente, L. DE SIMONE, op. cit., 68, che pone in luce come “Per i creditori non è indifferente né il prezzo al quale l'impresa viene ceduta, né il quomodo in cui l'operazione si compie”. Non sembra, invece, che questa conclusione debba essere estesa alla decisione giudiziale di consentire a una rideterminazione equitativa delle condizioni dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, oppure ad esecuzione differita qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a causa degli effetti negativi innescati dalla pandemia, quando le parti non si siano accordate sulle modifiche proposte dall'esperto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 10, D.L. n. 118/2021, dato che la stessa norma specifica che la rimodulazione degli obblighi negoziali dovrà avvenire per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale.

<sup>8</sup> Solleva il problema del supporto probatorio di cui si può avvalere il giudice R. BROGI, op. cit., 1296.

<sup>9</sup> Sottolinea la centralità del ruolo dell'esperto nella conduzione rispetto al “Protocollo di conduzione della composizione negoziata”, in merito, fra l'altro, all'individuazione delle parti interessate, R. RANALLI, *Le indicazioni contenute nella piattaforma: il test, la check-list, il protocollo e le possibili proposte*, in *Le nuove misure di regolazione della crisi di impresa*, a cura di DE SIMONE - FABIANI - LEUZZI, in *dirittodellacrisi.it*, 2021, 43 ss. A favore di un coinvolgimento di tutti i creditori già coinvolti nelle trattative cfr. L. DE SIMONE, op. cit., 68.

## 2. Tribunale di Ferrara, Sez. Civ., 16 settembre 2022, n. 637

**Cessione del credito – cessione crediti futuri eventuali – opponibilità al fallimento**

(Art. 45 L.F.; Art. 1260 e ss. cod. civ.)

*In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento; invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza. Dunque, nell'ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti meramente eventuali e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per predicare la prevalenza della cessione e, dunque, la sua opponibilità al fallimento, occorre che la notificazione o la accettazione della cessione sia, da un lato, anteriore al pignoramento/fallimento, e, dall'altro, comunque successiva al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.*

\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al ..., promossa da

Fallimento [Alfa] (C.F. (omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis)

attore

**contro**

[Beta] (C.F. (omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis)

convenuto

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 6-7-2022

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il Fallimento [Alfa] ha convenuto in giudizio [Beta] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come da ultimo precisate: "In via principale - accertare e dichiarare l'inopponibilità al fallimento [Alfa] del contratto di cessione del 24/3/2015, con riferimento ai pagamenti di crediti sorti dopo tale cessione; - accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 44 L.F. dei pagamenti eseguiti in favore della società convenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento di [Alfa] intervenuta in data 3/9/2020 e per l'effetto - condannare [Beta] a restituire al fallimento [Alfa] la somma di euro 61.396,62 oltre alle somme maturate sino all'emissione della pronuncia definitiva del presente giudizio; - accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 67 L.F. dei pagamenti eseguiti da [Alfa] dal 3/9/2019 al 2/9/2020 in favore della società convenuta meglio indicati in narrativa a pagina 16 e per l'effetto - condannare [Beta] a restituire al fallimento [Alfa] la somma di euro 44.017,29 oltre interessi al tasso legale; - accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 66 L.F. dei pagamenti eseguiti da [Alfa] dal 30/9/2015 al 29/9/2019 in favore della società convenuta meglio indicati in narrativa a pagina 21 e 22 e per l'effetto - condannare [Beta] a restituire al fallimento [Alfa] la somma di euro 145.426,27 oltre interessi al tasso legale; Con vittoria di spese e compensi di lite.

In via istruttoria insiste per l'accoglimento delle richieste contenute nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., depositata in data 4/4/2022."



Si è costituita la società convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito I. Sulla domanda di accertamento dell'inopponibilità della Cessionaria al fallimento. - Accertare e dichiarare l'opponibilità della Cessionaria, contestata da controparte, al Fallimento [Alfa], per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, e, in particolare, perché i crediti futuri oggetto della stessa non possono essere qualificati come meramente eventuali, essendo al contrario stati identificati, già nell'atto di cessione, tutti gli essenziali elementi soggettivi e oggettivi dei crediti stessi; per l'effetto rigettare, la domanda di accertamento dell'inopponibilità alla Pr. del contratto di cessione oggetto del presente giudizio. \*\* II. Sulla domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 44 l. fall., dell'inefficacia dei pagamenti asseritamente incassati dalla Cessionaria successivamente alla dichiarazione di fallimento e sulla conseguente domanda di condanna alla restituzione dei pagamenti medesimi.

- Rigettare integralmente sia la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti eseguiti dal [Gamma] in favore della Cessionaria [Beta] in data successiva alla dichiarazione di fallimento che la conseguente domanda di condanna della Cessionaria alla restituzione dei pagamenti medesimi quantificati in euro 61.396,62, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, e in particolare perché i pagamenti eseguiti dal [Gamma] devono, in ragione dell'opponibilità della Cessionaria al Fallimento [Alfa], ritenersi incassati dalla Cessionaria in forza di crediti ormai acquisiti al proprio patrimonio. III. Sulla domanda di revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, dei pagamenti asseritamente incassati dalla Cessionaria nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. - Rigettare integralmente sia la domanda revoca ex art. 67, comma 1, n. 2 l. fall. dei pagamenti eseguiti dal [Gamma] in favore della Cessionaria nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento che la conseguente domanda di condanna della Cessionaria alla restituzione dei pagamenti medesimi quantificati in euro 44.017,29, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e in particolare perché i pagamenti eseguiti dal [Gamma] devono, in ragione dell'opponibilità della Ce. al Fallimento [Alfa], ritenersi incassati dalla Cessionaria in forza di crediti ormai acquisiti al proprio patrimonio. \*\* IV. Sulla domanda di revoca, ai sensi dell'art. 66 l. fall., dei pagamenti asseritamente incassati dalla Cessionaria tra il 30.09.2015 e il 20.09.2019. In via principale A.) Nell'ipotesi in cui la domanda ex art. 66 l. fall. debba, come risulta dalle conclusioni del Ricorso introduttivo avverso, ritenersi limitata ai pagamenti, quantificati in euro 145.426,27, asseritamente incassati dalla Cessionaria tra il 30.09.2015 e il 20.09.2019 e non estesa anche alla Ce., - rigettare integralmente sia la domanda revoca ex art. 66 l. fall. (e 2901 c.c.) dei pagamenti asseritamente eseguiti dal [Gamma] in favore della Cessionaria tra il 30.09.2015 e il 20.09.2019 che la conseguente domanda di condanna della Cessionaria alla restituzione dei suddetti pagamenti quantificati in euro 145.426,27, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e in particolare perché i pagamenti eseguiti dal [Gamma] devono, in ragione dell'opponibilità della Ce. al Fallimento [Alfa], ritenersi incassati dalla Cessionaria in forza di crediti ormai acquisiti al proprio patrimonio. \*\* B.) Nella denegata ipotesi in cui la domanda ex art. 66 l. fall. debba ritenersi estesa, oltre che ai pagamenti ricompresi tra il 30.09.2015 e il 20.09.2019, anche alla Ce., - In via preliminare, accertare la prescrizione dell'azione ex art. 66 l. fall. (e 2901 c.c.) nella parte in cui dovesse ritenersi estesa alla Ce., per i motivi esposti in narrativa, e, in particolare, perché il Ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato successivamente al decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. sia che lo stesso venga computato con riferimento alla data della stipula della Ce. sia che il computo venga fatto decorrere dalla data della notifica della stessa; - Nel merito, ferma restando la preliminare eccezione di prescrizione, accertare l'infondatezza dell'azione ex art. 66 l. fall. (e 2901 c.c.), per le ragioni esposte in narrativa e, in particolare in ragione del difetto di prova dell'*eventus damni*; - accertata la prescrizione o, comunque, l'infondatezza dell'azione ex art. 66 l. fall., accertare e dichiarare l'opponibilità e l'irrevocabilità della Ce. e, per l'effetto, rigettare integralmente sia la domanda revoca ex art. 66 l. fall. (e 2901 c.c.) dei pagamenti asseritamente eseguiti dal [Gamma] in favore della Cessionaria tra il 30.09.2015 e il 20.09.2019 che la conseguente domanda di condanna della Cessionaria alla restituzione dei suddetti pagamenti quantificati in euro 145.426,27, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e in particolare perché i pagamenti eseguiti dal [Gamma] devono, in ragione dell'opponibilità della Ce. al Fallimento [Alfa] e della non revocabilità della stessa, ritenersi incassati dalla Cessionaria in forza di crediti ormai acquisiti al proprio patrimonio. In via subordinata C.) Nella denegata ipotesi in cui la Ce. dovesse ritenersi inopponibile alla Pr. o

revocabile ex art. 66 l. fall., accertare, in via preliminare, la prescrizione dell'azione ex art. 66 l. fall. nella parte in cui ha ad oggetto i pagamenti incassati in data anteriore al 15.11.2016 e, quindi, oltre cinque anni prima del deposito del Ricorso introduttivo del 15.11.2021, quantificati sulla base della documentazione prodotta da controparte in euro 65.826,30, in quanto, con riferimento ai pagamenti anteriori alla data del 15.11.2016, il Ricorso introduttivo è stato depositato quando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto i pagamenti anteriori al 15.11.2016, l'imitando l'obbligazione restituzione ex art. 66 l. fall. alla minor somma di euro di euro 79.599,97. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.

Nel merito, sono circostanze dedotte e documentate da parte attrice: - [Alfa] e Em.-Ro Leasing S.p.a. stipulavano i seguenti contratti: i) contratto di locazione finanziaria n. SI 92 in data 7/8/2008 che prevedeva una durata di 96 mesi e indicava un corrispettivo globale di euro 686.450,00 oltre iva (doc. 3 attore), risolto dalla concedente in data 27/1/2014 a seguito dell'inadempimento della utilizzatrice a partire dalla rata di agosto 2013 (doc. 6); ii) contratto di locazione finanziaria n. SI 164 in data 14/7/2009 che prevedeva una durata di 216 mesi e indicava un corrispettivo globale di euro 796.291,68 oltre iva (doc. 4), risolto dalla concedente in data 27/1/2014 a seguito dell'inadempimento della utilizzatrice a partire dalla rata n. 21 del 1/7/2013 (doc. 7); iii) contratto di cessione in data 24/3/2015 in virtù del quale [Alfa] cedeva a [Beta], *pro solvendo*, “tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il [Gamma] derivanti dalla convenzione n. 1 / 12 del 9/4/2010 fino a scadenza di quest'ultima” (doc. ti 5 e 8); - per effetto della suddetta cessione [Beta] ha incassato dal [Gamma] dal settembre 2015 alla data di fallimento di [Alfa] (3/9/2020) complessivamente euro 189.473,56, e dopo la dichiarazione di fallimento sino al mese di marzo 2022 l'ulteriore importo complessivo di euro 84.440,12 (docc. 25 e 26 allegati alla memoria 183 VI co n. 2 attore).

Ciò premesso, occorre precisare che la convenuta [Beta] ha riconosciuto di aver ricevuto i citati pagamenti conseguenti alla cessione del credito in oggetto.

Materia del contendere non è la validità della cessione dei crediti futuri stipulata da [Alfa] con la odierna convenuta, ormai ammessa pacificamente nella giurisprudenza della Cassazione e dalla disciplina del factoring (L.52/1991), né con quello della individuazione del momento in cui si determina l'effetto traslativo, essendo altrettanto pacifico che tale effetto si produce soltanto quando il credito viene effettivamente ad esistenza posto che la cessione di cui si discute (avente ad oggetto crediti futuri), a differenza di quella di crediti già esistenti, ha effetti meramente obbligatori.

La questione che si pone è invece quella della opponibilità della cessione di crediti futuri rispetto ad un soggetto terzo, il fallimento.

La Cassazione, affrontando la questione, ha stabilito che nel caso di crediti futuri ma probabili perché nascenti da un unico rapporto – base, il contratto di cessione, perfetto *ab initio* pur se con effetto reale differito, può essere assimilato alla cessione del credito attuale e quindi debba prevalere sul pignoramento se notificato al debitore, già identificato grazie al rapporto base, o da questo accettato prima del pignoramento stesso. Per contro, nel caso di crediti solo eventuali ed aleatori, la maggiore incertezza di essi, ossia l'effetto traslativo della cessione e la non attuale identificazione del singolo credito inducono ad affermare che la cessione possa essere opposta al creditore pignorante (o al fallimento) solo se essi siano divenuti esigibili e vi sia stata la notificazione o l'accettazione del debitore prima del pignoramento.

La Cassazione ha infatti ritenuto necessario, per la opponibilità al fallimento, la preventiva notificazione o accettazione non della conclusione del contratto di factoring (ossia di cessione globale di crediti presenti e futuri inerenti ad un'impresa quale corrispettivo di un finanziamento o di altre controprestazioni) bensì del singolo credito venuto successivamente ad esistenza (Cass. n 15141/2002). La natura consensuale del contratto di cessione di credito relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene



ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (Cass. n.551/2012).

Come poi precisato dalla recente pronuncia della Cassazione: “In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.” (Cass. n. 5616/2020).

Dunque, nell'ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti meramente eventuali e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per predicare la prevalenza della cessione e, dunque, la sua opponibilità al fallimento, occorre che la notificazione o la accettazione della cessione sia, da un lato, anteriore al pignoramento/fallimento, e, dall'altro, comunque successiva al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.

Nel caso di specie, il fallimento attore ha dedotto in primo luogo la inopponibilità al fallimento del contratto di cessione di crediti futuri del 25/3/2015, poiché avente ad oggetto un insieme non definito di crediti, solo eventuali, e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.

Con atto notarile in data 24/3/2015, registrato all'Agenzia Entrate di Modena il 2/4/2015, [Alfa] in bonis cedeva infatti a [Beta], pro solvendo, “tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il [Gamma] derivanti dalla convenzione n. E01(omissis) fino a scadenza di quest'ultima” (doc. 8 attore). Nell'atto le parti convenivano (art. 2.3) che la cessione era stata effettuata a parziale compensazione del debito della cedente, ammontante ad € 443.590,52 oltre interessi dal 1/10/2014 in relazione al contratto SI 164 e ad € 348.387,87 oltre interessi dal 1/10/2014 in relazione al contratto SI 92 (art. 6.2).

L'atto di cessione disciplina in particolare le modalità mediante le quali trasferire alla società cessionaria la tariffa incentivante erogata dal [Gamma] e destinata a [Alfa], in ragione della convenzione n. E01(omissis) del 9/4/2010 (stipulata dalla società cedente con il [Gamma]), e l'art. 2 prevede la cessione pro solvendo di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dalla predetta convenzione.

La cessione in questione, a ben vedere, non prevede invece l'ammontare o le modalità di maturazione ed erogazione della tariffa incentivante da parte del [Gamma], limitandosi a richiamare la convenzione allegata al contratto di cessione.

Come eccepito da parte attrice, dunque, l'oggetto della cessione è un credito futuro, incerto ed indefinito sia nell'an che nel *quantum*, trattandosi di un incentivo determinato sulla base della produzione fotovoltaica. L'art. 1 della convenzione stabilisce, infatti, che l'oggetto della convenzione è “il riconoscimento, da parte del [Gamma] al Produttore, del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.387/03, del D.M. del 19/2/2007 e della delibera n. 90/07.” L'art. 2 della convenzione precisa che “Per un periodo di 20 anni a decorrere dal 10/12/2009 la tariffa incentivante, costante in moneta corrente, da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione è pari ad euro 0,3920 euro/kWh”. L'art. 3 dispone che il pagamento delle tariffe incentivanti venga effettuato dal [Gamma] sulla base delle misurazioni effettuate da (omissis), soggetto che ha la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al [Gamma] delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata; prevedendo altresì che il [Gamma] disponga il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misurazioni eseguite da (omissis), sul conto corrente indicato dal produttore.

Dunque, oltre al fatto di essere condizionato all'esecuzione di adempimenti ad opera di (omissis), ossia un soggetto terzo rispetto alle parti della convenzione, il credito relativo alla tariffa incentivante deve essere riconosciuto dal [Gamma] prima di diventare tale. Trattandosi poi di un impianto complesso che trasforma l'illuminazione solare in energia elettrica, l'esistenza stessa del credito dipende, oltre che dal buon funzionamento dell'impianto, anche dalle condizioni meteorologiche.

Inoltre, come previsto dall'art. 3.2 del contratto di cessione, il credito oggetto di cessione risulta eventuale, anche in dipendenza della possibile compensabilità del contro credito vantato dal [Gamma] per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo sui meccanismi di incentivazione e sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Tutte le condizioni sopra indicate, non contestate in modo specifico da parte convenuta, rendono incerta la maturazione del credito oggetto di cessione, con la conseguenza che, non essendo possibile predeterminare l'esistenza e la misura del credito in via anticipata, la cessione si verifica solamente allorquando il credito viene ad esistenza.

In ordine all'inopponibilità del contratto di cessione di un credito, l'articolo 2914, n. 2, c.c. dispone che non hanno effetto in pregiudizio dei creditori pignorante e intervenuti nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: "2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;". Il conflitto tra il cessionario ed il creditore pignorante e, nel caso che occupa, la curatela fallimentare, trova quindi soluzione sulla base del criterio della prevalenza della cessione notificata al debitore ceduto o da questi accettata prima del pignoramento/fallimento.

Orbene, i singoli crediti ceduti dalla società attrice, venuti ad esistenza prima del fallimento, non sono stati oggetto di specifica notifica al debitore ceduto e pertanto, non risultano opponibili al fallimento attore.

Parte attrice ha chiesto dunque la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti in esecuzione delle predette cessioni precedenti e successivi al fallimento (intervenuto in data 3/9/2020) ai sensi degli artt. 66, 67 e 44 L.F..

Ai sensi dell'art. 44 L.F., a far data dalla dichiarazione di fallimento i pagamenti effettuati e ricevuti dal fallito risultano inefficaci e pertanto devono essere restituiti dall'*accipiens*. L'art. 42 L.F. prevede che con la dichiarazione di fallimento il fallito sia privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti a tale data e, come corollario, il successivo art. 44 L.F. dispone l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, allo scopo di preservare l'integrità dell'attivo, da liquidarsi in ambito fallimentare al fine di assicurare la par condicio creditorum.

Secondo la Cassazione, la sanzione di inefficacia dei "pagamenti eseguiti dal fallito", prevista dall'art. 44 L.F. appare riferibile agli atti estintivi di obbligazioni del "*solvens*", compiuti con prelievo dal suo patrimonio e con connesso trattamento preferenziale dell' "*accipiens*" (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 4957 del 18/04/2000). La Cassazione ha inoltre rilevato che ai sensi dell'art. 44 L.F. deve ritenersi inefficace, se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto soddisfattivo comunque, e pur indirettamente, riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico.

La cessione del credito in oggetto non opponibile come detto al fallimento integra un mezzo anomalo di pagamento riconducibile al fallito con il quale infatti è stato estinto, per compensazione parziale (come emerge dalla originaria cessione del 2015) un precedente debito verso il cessionario.

I crediti oggetto di cessione sono venuti a maturazione solo nel momento di effettiva rendicontazione ad opera di (*omissis*) (soggetto incaricato dal [Gamma]), ai sensi dell'articolo 3 della convenzione E01(*omissis*) che prevede quale data di pagamento l'ultimo giorno del mese successivo alla data di rilevazione da parte di (*omissis*).

I singoli pagamenti eseguiti al venire ad esistenza dei crediti ceduti configurano dunque, attesa la inopponibilità della cessione, integrano atti lesivi della par condicio creditorum, inefficaci, ex art. 44 L.F. dalla data di dichiarazione del fallimento e devono pertanto essere restituiti da [Beta] affinché il ricavato venga distribuito in ambito concorsuale.

Come riportato nella tabella riportata in ricorso e in comparsa conclusionale, a far data dalla dichiarazione di fallimento, gli incontestati pagamenti ricevuti da [Beta] ammontano ad oggi a complessivi euro 84.440,12 (doc. 9, 25,26 attore).

Analogamente, i pagamenti ricevuti da [Beta] nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, dal 3-9-2019 al 2-9-2020 pari ad euro 44.017,29, poiché atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi anormali di pagamento, risultano revocabili ai sensi dell'articolo 67 primo comma n 2 L.F., attesa la conoscenza dell'insolvenza di [Alfa] in capo all'*accipiens*, riscontrabile dai risultati di bilancio degli esercizi

precedenti e successivi alla predetta cessione, oltre che in ragione della specifica conoscenza dell'inadempimento pregresso di [Alfa] alle obbligazioni derivanti dai contratti di leasing SI 92 e SI 164. La *scientia decoctionis* è inoltre desumibile dal fatto che [Beta] ha risolto i citati contratti di leasing, già in data 27/1/2014, per grave inadempimento di [Alfa] protratto sin dal 2013. E' poi pacifico in causa che all'epoca del perfezionamento della cessione, [Alfa] fosse debitrice di [Beta] di importi molto elevati: euro 443.590 in relazione al contratto SI164 ed euro [Beta] 348.387,87 relativamente al contratto SI 92, complessivamente euro 791.977. In ordine alla *scientia decoctionis* occorre inoltre rilevare che [Beta] faceva parte del gruppo bancario BPER Banca ed è soggetta, anche oggi, a direzione e coordinamento di BPER Banca Spa. Per tale ragione deve considerarsi operatore economico qualificato che non poteva ignorare le risultanze dei bilanci approvati da [Alfa].

La Cassazione sul punto ha precisato che “In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, conoscenza che, come è noto, deve essere effettiva e non solo potenziale, può desumersi dalla natura di agente economico qualificato, tale da consentire al terzo l'acquisizione di informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori e dunque dalla peculiare capacità di percepire, nella situazione in cui si era trovato concretamente ad operare, i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore.” (Cass. n. 26061/2017). Stante in ogni caso l'accessibilità da parte di [Beta] ai dati di bilancio di [Alfa], la stessa consentiva, anche ad un soggetto non qualificato, di riscontrare la sussistenza del manifesto stato di insolvenza di [Alfa], già all'epoca della stipulazione del contratto di cessione per cui è causa.

Come emerge dai bilanci depositati (docc. 11 – 15 attore), il patrimonio netto di [Alfa] è risultato negativo fin dal 31/12/2013, con conseguente integrale perdita del capitale sociale già nel bilancio 2013, e la relazione accompagnatoria ai bilanci 2013 e 2015 del sindaco unico, evidenzia inoltre la perdita di capitale e esprime un giudizio negativo sulla continuità di funzionamento dell'azienda.

Deve quindi ritenersi dimostrata la conoscenza in capo a [Beta] dello stato di insolvenza di [Alfa] e dell'evidente pregiudizio che la cessione di crediti futuri avrebbe causato agli altri creditori (lesione della *par condicio creditorum*).

Pertanto, [Beta] deve essere condannata alla restituzione delle somme, pari a complessivi euro 44.017,29 incassate nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, in dipendenza dei pagamenti eseguiti dal [Gamma] in esecuzione delle cessioni operate da [Alfa] via via venute ad esistenza, non opponibili alla massa (il pagamento del 30/09/19 di euro 212,69; il pagamento del 31/10/19 di euro 1.387,87; il pagamento del 02/12/19 di euro 1.387,87; il pagamento del 31/12/19 di euro 2.101,00; il pagamento del 31/01/20 di euro 2.101,00; il pagamento del 02/03/20 di euro 2.101,00; il pagamento del 31/03/20 di euro 2.694,45; il pagamento del 30/04/20 di euro 20.088,53; il pagamento del 01/06/20 di euro 2.694,45; il pagamento del 30/06/20 di euro 3.082,81; il pagamento del 31/07/20 di euro 3.082,81; il pagamento del 31/08/20 di euro 3.082,81).

In punto all'azione revocatoria ordinaria esercitata dalla curatela *ex art. 66 L.F.*, in relazione ai crediti venuti ad esistenza dopo la stipula della cessione, dal 30/09/2015, sino al 2/9/2019, si osserva quanto segue.

La cessione in oggetto è intervenuta allorquando il rapporto di leasing esistente tra [Alfa] e [Beta] era già da tempo risolto e per tale motivo la cessione ha come visto evidente natura solutoria, come peraltro è riscontrabile nello stesso contratto di cessione che riporta l'ammontare del credito vantato dalla cessionaria e stabilisce all'art. 2.3 che “la cessione... viene effettuata a parziale compensazione di un debito del cedente...” (doc. 8 attore).

Quanto alla titolarità di un diritto di credito nei confronti del cedente, il Curatore fallimentare agisce nell'interesse del ceto creditorio, che, come si può evincere dallo stato passivo della società attrice, vanta numerosi creditori privilegiati e chirografari, le cui ragioni di credito sono precedenti alla cessione ed ai singoli pagamenti eseguiti dal [Gamma] (docc. 18 - 23). Tali crediti sono stati pregiudicati dalla cessione del 2015 e in particolare dai successivi pagamenti dei crediti venuti via via ad esistenza che hanno sottratto attivo al patrimonio della cedente per conferirli unicamente alla cessionaria (a parziale estinzione di un debito pregresso).

Sussiste anche l'*eventus damni*, inteso quale pregiudizio delle ragioni creditorie, rendendo infruttuosa o anche solo più difficile, incerta o dispendiosa l'eventuale azione esecutiva nei confronti del debitore. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione: "In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini della configurazione dell'*eventus damni* non occorre che il debitore disponente versi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione alteri in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale del creditore, rendendo anche solo più incerta o difficile la realizzazione del diritto di credito; del pari, rispetto all'integrazione della *scientia damni*, è sufficiente che il debitore sia a conoscenza delle conseguenze pregiudizievoli che l'atto dispositivo è suscettibile di produrre in punto di soddisfacimento del credito" (Cass. n. 9192/2021).

Con riferimento al suddetto presupposto oggettivo, risulta dimostrata: la consistenza dei crediti ammessi al passivo fallimentare; la preesistenza di detti crediti rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole ed il mutamento qualitativo / quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto.

L'effetto traslativo dei singoli crediti ceduti è intervenuto nel momento in cui i crediti sono venuti ad esistenza ed il debitore ceduto ne ha eseguito il pagamento, tali cessioni e pagamenti integrano dunque un mezzo anomalo di pagamento e un atto di disposizione in grado di influire negativamente sul patrimonio della società disponente.

Sussiste inoltre il *consilium fraudis*, consistente nella consapevolezza del disponente, al momento del compimento dell'atto, del pregiudizio arrecato ai creditori. Infatti, al momento del compimento dell'atto dispositivo, [Alfa] era a conoscenza della propria esposizione debitoria e quindi era consapevole di ledere, in conseguenza dell'atto di cessione, la garanzia generica offerta ai propri creditori.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 14489/04) la consapevolezza di ledere è ravvisabile ogni qual volta sia presente il requisito del *consilium fraudis* ossia quanto l'atto sia palesemente pregiudizievole alle ragioni creditorie.

[Beta] era consapevole, con l'utilizzo della normale diligenza, tanto delle condizioni di insolvenza di [Alfa], quanto del pregiudizio che avrebbe arrecato agli altri creditori della società con la cessione in esame e con i conseguenti pagamenti in favore della cessionaria.

Parte convenuta ha tuttavia sollevato in via subordinata eccezione di prescrizione in relazione all'azione revocatoria ordinaria promossa ex art. 66 L.F..

Non avendo parte attrice fornito sul punto prova di atti interruttivi della prescrizione precedenti all'instaurazione del presente giudizio, deve ritenersi prescritta l'azione revocatoria in relazione ai pagamenti antecedenti il 15/11/2016.

L'azione revocatoria ordinaria si prescrive infatti nei 5 anni successivi il compimento dell'atto lesivo ex art. 2903 c.c. – 66 L.F. (nella specie integrato da ogni singolo pagamento eseguito dal debitore ceduto al cessionario al sorgere del credito).

I pagamenti successivi al 13/11/2016 sino al 2/9/2019, eseguiti dal debitore ceduto in favore di [Beta] (al sorgere dei singoli crediti di [Alfa]) devono invece revocarsi ex art. 66 L.F., con obbligo in capo alla convenuta di restituire all'attrice complessivi euro 79.599,97 (euro 145.426,27 documentati da parte attrice e pacifici in causa, al netto degli importi prescritti, pari ad euro 65.826,30 - doc. 24 attore).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Fall. [Alfa] nei confronti di [Beta], ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara l'inopponibilità al fallimento [Alfa] del contratto di cessione di crediti futuri del 24/3/2015;
- dichiara l'inefficacia ex art. 44 L.F. dei pagamenti eseguiti in favore della società convenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento di [Alfa] (3/9/2020) e per l'effetto, - condanna [Beta] a restituire al fallimento [Alfa] la somma di euro 84.440,12 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara l'inefficacia ex art. 67 L.F. dei pagamenti eseguiti da [Alfa] dal 3/9/2019 al 2/9/2020 in favore della società convenuta e per l'effetto, - condanna [Beta] a restituire al fallimento [Alfa] la somma di euro 44.017,29 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;



- dichiara l'inefficacia ex art. 66 L.F. dei pagamenti eseguiti da [Alfa] dal 13/11/2016 al 2/9/2019 in favore della società convenuta, in quanto prescritti quelli precedenti, e per l'effetto, - condanna [Beta] a restituire al fallimento [Alfa] la somma di euro 79.599,97 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna [Beta] alla rifusione in favore del fallimento [Alfa] delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 786,00 per esborsi ed euro 13430,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Ferrara, 16 settembre 2022 Il Giudice Maria Marta Cristoni

\* \* \*

## IL CASO

*La società Alfa in bonis e la società Beta avevano stipulato due distinti contratti di locazione finanziaria entrambi risolti dalla concedente Beta a fronte dell'inadempimento di Alfa al pagamento delle rate di locazione, come contrattualmente concordate. Alfa al fine di provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto a Beta in ragione dei suindicati rapporti di locazione finanziaria, cedeva alla stessa Beta tutti i suoi crediti futuri ed eventuali vantanti nei confronti di Gamma rivenienti da specifici accordi contrattuali intercorrenti tra cedente e ceduto. Successivamente alla cessione dei crediti Beta riceveva direttamente da Gamma numerosi pagamenti a deconto dell'esposizione debitoria complessiva vantata da Alfa. In tale situazione Alfa veniva poi dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara.*

*Il Curatore del Fallimento Alfa, esaminata la documentazione ed i rapporti contrattuali intercorsi tra Alfa in bonis e Beta ed in particolare l'atto di cessione di crediti, conveniva in giudizio Beta innanzi al Tribunale di Ferrara chiedendo che: l'atto di cessione di crediti futuri eventuali e non identificati fosse dichiarato inopponibile alla Fallimento relativamente ai crediti sorti dopo tale cessione; i pagamenti conseguiti da Beta dopo la dichiarazione di fallimento di Alfa fossero dichiarati inefficaci ex art. 44 L.F.; i pagamenti conseguenti da Beta nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento di Alfa fossero dichiarati inefficaci ex art. 67, secondo comma, L.F.; i pagamenti conseguiti da Beta nel periodo compreso tra il tempo in cui avessero avuto inizio i pagamenti da parte di Gamma e sino a sette mesi prima la dichiarazione di fallimento di Alfa fossero dichiarati inefficaci ex art. 66 L.F.*

*Si costituiva in giudizio Beta chiedendo il rigetto delle domande di Alfa.*

*Il Tribunale di Ferrara al fine di decidere la controversia è stato quindi chiamato ad indagare sulla validità della cessione di crediti futuri e sulla opponibilità al Fallimento.*

*Quanto al primo profilo il Tribunale ha dato atto che la cessione era da ritenersi valida, peraltro neppure era sorta contestazione tra le parti, atteso che "è ormai ammessa pacificamente nella giurisprudenza della Cassazione e dalla disciplina del factoring (L.52/1991)" laddove è "altrettanto pacifico" che l'effetto traslativo della titolarità del credito futuro ceduto "si produce soltanto quando il credito viene effettivamente ad esistenza posto che la cessione di cui si discute (avente ad oggetto crediti futuri), a differenza di quella di crediti già esistenti, ha effetti meramente obbligatori".*

*Quanto invece al secondo profilo il Tribunale di Ferrara, richiamando il principio fissato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 5616 del 28 febbraio 2020<sup>1</sup> in materia di cessione di crediti futuri meramente eventuali secondo cui "in tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza" ha ribadito che "nell'ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti meramente eventuali e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per predicare la prevalenza della cessione e, dunque, la sua opponibilità al fallimento, occorre che la notificazione o la accettazione della cessione sia, da un lato, anteriore al pignoramento/fallimento, e, dall'altro, comunque successiva al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza".*

*Per quanto sopra, dal momento che l'atto di cessione stipulato tra Alfa e Beta aveva ad oggetto un insieme non definito di crediti, solo eventuali, e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi e i singoli crediti ceduti, mano a mano*

<sup>1</sup> Reperibile in CED Cassazione 2020

*venuti ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento di Alfa, non erano stati oggetto di specifica notifica al debitore ceduto, il Tribunale ha dichiarato non opponibili al Fallimento tali crediti.*

*Conseguentemente, il Tribunale ha accolto la domanda del Fallimento Beta di inopponibilità del contratto di cessione e dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori dell'Attore tutti i pagamenti ricevuti da Beta da parte di Gamma: ex art. 44 L.F. i pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimenti, ex art. 67, secondo comma, L.F. i pagamenti ricevuti nel periodo sospetto ex legge di sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento di Alfa ed ex art. 66 L.F. i pagamenti intervenuti a far tempo dalla maturazione dei crediti fino a sette mesi prima la dichiarazione di fallimento di Alfa. Il Tribunale di Ferrara ha condannato Beta anche alla refusione delle spese di lite.*

## COMMENTO

*La sentenza in commento affronta un tema di non poco momento concernente l'opponibilità al Fallimento della cessione dei crediti futuri, laddove detti crediti siano meramente eventuali e non sia possibile a priori predeterminare l'ammontare ed il tempo della loro esistenza.*

*Come noto, la cessione del credito rappresenta una delle principali fattispecie di modificazione del rapporto obbligatorio sul piano soggettivo e, segnatamente, dal lato creditorio. Tale istituto rinvia la propria disciplina agli artt. 1260 e ss. cod. civ. Esso è un contratto bilaterale in forza del quale il creditore originario (detto "cedente") trasferisce la titolarità del proprio diritto ad altro soggetto, il quale prende il nome di "cessionario"<sup>2</sup>. Alla luce di detta definizione, emerge con evidenza l'estraneità del debitore ceduto rispetto alla vicenda della cessione; talché la formula di cui all'art. 1264, primo comma, cod. civ., laddove afferma che "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata", deve essere intesa quale mera dichiarazione di scienza, in funzione di garanzia del soggetto obbligato ad adempiere, affinché possa avere consapevolezza che, ai fini della propria liberazione, esso dovrà eseguire la propria prestazione a vantaggio del cessionario e non più del cedente. In altri termini, la notificazione e l'accettazione da parte del debitore ceduto non sono funzionali a produrre effetti negoziali, ma solo ad escludere la natura liberatoria del pagamento al cedente. Anche nella giurisprudenza di legittimità appare consolidato l'orientamento che ricollega l'effetto traslativo alla manifestazione del consenso da parte di cedente e cessionario, incidendo la notificazione solo sull'effetto liberatorio del pagamento da parte del debitore ceduto<sup>3</sup>. Inoltre, l'elemento della notifica/accettazione del ceduto rileva anche ai fini della prevalenza fra l'acquisto del cessionario ed eventuali terzi che vantano diritti sul medesimo credito. Infatti, il successivo art. 1265 c.c. pone la regola generale della prevalenza dell'acquisto ad opera del cessionario laddove esso sia stato notificato o accettato dal ceduto con data certa anteriore all'acquisto del terzo. Ne deriva, dunque, che sarà destinato a*

<sup>2</sup> Sull'applicazione alla cessione del principio consensualistico cfr. Trib. Siena 21 agosto 2020, in *DeJure*; Trib. Firenze 29 aprile 2020, ivi; Cass. civ. 9 agosto 2019, n. 21227, in *Guida dir.*, 2019, 48, 88; Cass. Civ. 19 febbraio 2019, n. 4713, in *DeJure*; Cass. civ. 19 maggio 2017, n. 12616, ivi; Cass. Civ. 13 luglio 2011, n. 15364, in *Mass. Giust. civ.*, 2011, 9, 1200. Diversi orientamenti si registrano sulla portata della notificazione della cessione al debitore ceduto o della sua accettazione. Secondo l'indirizzo maggioritario, la cessione è immediatamente efficace nei confronti del debitore ceduto pur in mancanza di notificazione o accettazione, ricollegando ad esse il solo effetto di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché l'effetto di risolvere, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, il conflitto tra più cessionari secondo il principio della priorità temporale della notificazione o accettazione (cfr. Trib. Firenze 29 aprile 2020, in *DeJure*; Cass. civ. 9 agosto 2019, n. 21227, cit.; Cass. civ. 19 febbraio 2019, n. 4713, cit.; Trib. Parma 2 maggio 2016, in *DeJure*; Cass. civ. 13 luglio 2011, n. 15364, cit.). In senso conforme, in dottrina, COLOMBO, *Il trasferimento dell'azienda e il passaggio dei crediti e dei debiti*, Padova, 1972, 136 ss. Una seconda tesi, senz'altro preferibile in quanto più coerente con il disposto letterale dell'art. 1264 c.c. e con l'esigenza di tutela del debitore ceduto che la norma intende perseguire, assegna alla notificazione e accettazione la portata di adempimento necessario per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e per la legittimazione del cessionario ad esigere da questi la prestazione, fermo restando l'effetto liberatorio del debitore che, ignorando la cessione, paghi al cedente anziché al cessionario: così GRAZIADEI, *La notificazione al debitore ceduto come condizione di efficacia della cessione dei crediti nei confronti dei terzi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1962, II, 346 ss.; BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Iudica - Zatti, Milano, 1991, 790 ss. In giurisprudenza, in senso conforme, Trib. Roma 1° luglio 2020, in *DeJure*; App. Bari 30 maggio 2019, ivi; Trib. Milano 28 gennaio 2019, ivi; Cass. Civ. 16 novembre 2010, n. 23093, ivi; Cass. Civ. 16 giugno 2006, n. 13954, in *Foro it.*, 2007, I, 2539.

<sup>3</sup> Cass. civ., 15 marzo 2007, n. 5989, in *Giust. civ.* 2008, I, 1263. In dottrina a P. PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, artt. 1260-1267, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1983, 159 ss..

Si veda poi, ex multis, Cass. civ., 17 gennaio 2012, n. 55, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, I, 35.



prevalere l'acquisto che per primo risulti essere stato portato a conoscenza del comune debitore, a niente rilevando il momento dell'acquisto ex sé<sup>4</sup>.

Tema, quest'ultimo che assume oltremodo rilievo in materia fallimentare, ove, appunto, il cessionario potrà fare valere il proprio credito e quindi opporlo al cedente poi fallito, ove la cessione abbia data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2704 cod. civ e 45 L.F.<sup>5</sup>

L'atto di cessione di cui all'art. 1264 cod. civ. può avere ad oggetto sia un credito presente che un credito futuro.

La validità della cessione di crediti futuri era ritenuta subordinata all'esistenza, al tempo della cessione, quantomeno della fonte del possibile credito<sup>6</sup>. La tesi si fondava sulla lettera degli artt. 1346 e 1348 cod. civ., i quali consentivano di affermare la validità di un negozio di cessione di un credito futuro (ad efficacia reale differita), purché questo fosse quantomeno determinabile attraverso il riferimento ad uno specifico rapporto giuridico già esistente, il quale poteva consistere anche in un accordo che prevedesse una cessione futura, la quale, come detto, avrebbe avuto effetti reali, seppure differiti al momento in cui il credito fosse venuto ad esistenza<sup>7</sup>.

In relazione alla genesi di un credito futuro e al suo rapporto con il fallimento (e alla opponibilità della cessione al medesimo), era prevalente la tesi che il credito sorto successivamente alla notifica della cessione poteva essere considerato opponibile, se la sua venuta ad esistenza e la notificazione della cessione al debitore ceduto (con atto avente data certa) fossero stati anteriori alla declaratoria di fallimento<sup>8</sup>. In seguito è andato affermandosi nella giurisprudenza di legittimità un orientamento molto più liberale, secondo il quale, ai fini della possibilità di disporre di un credito futuro, sarebbero risultate condizioni necessarie, ma anche sufficienti, la duplice circostanza che la futura fonte del credito potesse essere indicata in modo tale da rendere quantomeno determinabili i crediti futuri e fosse precisata in modo puntuale l'identità del debitore ceduto<sup>9</sup>. D'altro canto, l'art. 3, L. n. 52/1991, che ha recepito questo orientamento, ammette la cessione in massa di crediti futuri (e naturalmente anche di singoli crediti futuri), precisando che questi possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai

<sup>4</sup> Cfr. Cass. civ., 6 giugno 2006, n. 13253, in CED Cassazione 2006: «Nella disciplina della cessione di crediti, la legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti, di modo che la struttura e l'essenza del contratto non muta qualunque ne sia lo scopo (a titolo oneroso, a titolo gratuito o a titolo di garanzia). Pertanto, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito, come si evince, oltre che dal silenzio sul punto della disciplina della cessione nel codice civile, anche da un preciso elemento normativo in essa contenuto nell'art. 1265 c.c. in tema di soluzione del conflitto fra più cessionari dello stesso credito in riferimento alla posizione del debitore ceduto. Infatti, poiché la norma stabilisce che «se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore» e, dunque, così prevede che un negozio di cessione privo di causa nei rapporti fra le parti cedente e cessionaria perché posto in essere da un cedente che non è più titolare del credito per averlo ceduto possa, ciononostante, divenire efficace nei confronti del debitore ceduto, se notificato o accettato (nel modo indicato) prima dal debitore ceduto, in tal modo si ha conferma che il cessionario, quando agisce nei confronti del debitore ceduto, deve provare la cessione ma non la sua causa. D'altro canto, il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio; egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario».

<sup>5</sup> Cfr. G. DE FERRA - L. GUGLIELMUCCI, *Effetti del fallimento per il fallito*, in *Comm. Scialoja-Branca*, cit., 1986, 74 ss., a giudizio dei quali il cessionario deve provare non solo che il fatto giuridico della conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto sia avvenuto prima della sentenza di fallimento, ma anche che tale fatto sia accaduto in una determinata data, alla quale può essere attribuito il requisito della certezza in senso giuridico; questo, secondo la dottrina prevalente, è il senso stesso dell'art. 45 L.F.. Occorre però distinguere l'antioriorità della notificazione al debitore ceduto rispetto al fallimento, dalla possibilità di attribuire certezza in senso giuridico a tale accadimento, cosicché a nulla può rilevare, ai fini del rispetto dell'art. 45 L.F., un negozio di cessione di credito avente data certa notificato dopo il fallimento, oppure la notificazione al debitore ceduto prima del fallimento, senza che a tale accadimento giuridico sia possibile attribuire le caratteristiche della certezza dal punto di vista temporale. Con riferimento, invece, al soggetto giuridico che debba occuparsi di portare a conoscenza il fatto della cessione al debitore ceduto, nonostante l'atteggiamento del tutto liberale della giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. civ. 28 luglio 2004, n. 14225, in *Mass. Giust. civ.*, 2004, 7), la dottrina, soprattutto quella di formazione civilistica, è invece più propensa a ritenere che la notificazione della cessione debba avvenire da parte del cedente oppure attraverso la trasmissione dell'originale o della copia autentica del negozio di cessione, ai quali non sarebbe necessario avere attribuito la data certa; si veda sul punto, P. PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, cit., 190; di diverso avviso, invece, A.A. DOLMETTA - G.B. PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, 99 ss.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. civ., 5 giugno 1978, n. 2798, in *Pluris*.

<sup>7</sup> BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1993, 589.

<sup>8</sup> Cass. civ., 14 novembre 1996, in CED Cassazione 1996;

<sup>9</sup> Cfr. Cass. civ., 8 maggio 1990, n. 4040, in *Foro it.*, 1991, I, 2489

quali essi sono generati<sup>10</sup>, a condizione naturalmente che questi siano almeno determinabili. Esso, inoltre, richiede sia l'espressa indicazione del debitore ceduto, sia che, nel caso di cessione in massa, essa abbia ad oggetto crediti derivanti da contratti da stipularsi in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. Naturalmente, il ragionamento muta di poco, se si abbia riguardo, anziché a una vendita in massa di crediti futuri, al perfezionamento di un contratto-quadro; con l'unica precisazione che in quest'ultimo caso il cedente si obbliga a successive cessioni causalmente ricollegabili al contratto quadro, il quale però spesso attribuisce al factor la facoltà di non accettare il credito trasferito al momento del suo venire ad esistenza.

La sentenza oggetto di commento s'inserisce in questa temperie giuridica, in cui è ritenuta valida e produttiva di determinati effetti giuridici (obbligatori) la cessione di un credito futuro, anche per il caso in cui il rapporto da cui il credito debba trarre origine non sia ancora venuto ad esistenza, ribadendo un principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte<sup>11</sup> secondo cui la cessione di crediti futuri, intanto prevarrebbe sul pignoramento e/o fallimento, in quanto abbia ad oggetto crediti concretamente eventuali e cioè contrassegnati da un alto grado di probabilità. Di contro nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto crediti eventuali ed aleatori, la maggiore incertezza dell'effetto traslativo fa sì che la cessione intanto possa essere opposta al creditore pignorante o al cedente dipoi fallito, in quanto tali crediti siano divenuti esigibili e vi sia stata la notificazione o l'accettazione del debitore prima del pignoramento e/o della dichiarazione di fallimento. Ammessa dunque la cedibilità con effetto traslativo differito di crediti futuri, viene puntualizzato che la cessione di crediti futuri intanto è opponibile al creditore pignorante e/o al Fallimento in quanto sia stata notificata prima del pignoramento e/o del fallimento ed abbia ad oggetto crediti concretamente eventuali; di contro, nel caso la cessione abbia ad oggetto crediti astrattamente eventuali, con riferimento ai quali sussista una maggiore incertezza in ordine all'inverarsi dell'effetto traslativo, la opponibilità al creditore pignorante e/o al fallimento postula che il credito sia esigibile e venuto ad esistenza e che la notificazione o l'accettazione da parte del debitore ceduto sia anteriore alla notifica del pignoramento. Dunque, nella ipotesi in cui la cessione abbia ad oggetto crediti meramente eventuali e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per predicare la prevalenza della cessione e, dunque, la sua opponibilità al creditore pignorante, occorre che la notificazione o l'accettazione della cessione sia, da un lato, anteriore al pignoramento, e, dall'altro, comunque successiva al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza<sup>12</sup>.

Per quanto sopra, dal momento che l'atto di cessione di crediti che era stato stipulato tra Alfa e Beta aveva ad oggetto un insieme non definito di crediti, solo eventuali, e non ancora identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi e i singoli crediti ceduti, mano a mano venuti ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento di Alfa, non erano stati oggetto di specifica notifica al debitore ceduto, il Tribunale ha dichiarato non opponibili al Fallimento tali crediti.

Traendo alcune conseguenze dalla distinzione proposta dalla giurisprudenza, come sopra riferita, con riferimento alla cessione in massa di crediti futuri, se il rapporto giuridico è unico e già esistente, non si dubita che l'effetto traslativo della titolarità dei crediti continui a prodursi nel momento in cui ciascuno di questi venga ad esistenza. In relazione, però, ai contratti di factoring di cui all'art. 1, L. n. 52/1991, ai fini dell'opponibilità della cessione al fallimento, la giurisprudenza di legittimità consente la notifica (o la sua accettazione) del negozio di cessione anche prima della venuta ad esistenza del credito, a condizione che gli elementi costitutivi dello stesso siano già identificabili al momento della conseguita opponibilità. Questo significa che, nel caso di notifica della cessione di una pluralità di crediti futuri, perché essa sia opponibile al fallimento del cedente, occorre che, ogniquale volta uno di questi venga in seguito a esistenza, sia possibile ricondurlo alla descrizione già contenuta nel negozio di cessione. Che, a sua volta, implica non solo l'immediata individuazione del debitore ceduto, ma

<sup>10</sup> Del tutto compatibile con l'art. 5, L. n. 52/1991 è Cass. civ., 26 ottobre 2002, n. 15141, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, II, 534.

<sup>11</sup> Cass. civ., 26 ottobre 2002, n. 15141, in *CED Cassazione* 2002: secondo cui “nel caso di crediti futuri ma probabili perché nascenti da un unico rapporto – base (come quelli di lavoro), il contratto di cessione, perfetto ab initio pur se con effetto reale differito, possa essere assimilato alla cessione del credito attuale e quindi debba prevalere sul pignoramento se notificato al debitore, già identificato grazie al rapporto base, o da questo accettato prima del pignoramento stesso ... Per contro, nel caso di crediti solo eventuali ed aleatori, la maggiore incertezza di essi, ossia l'effetto traslativo della cessione e (almeno di regola) la non attuale identificazione del debitore inducono ad affermare che la cessione possa essere con successo opposta al creditore pignorante solo se essi siano divenuti esigibili e vi sia stata la notificazione o l'accettazione del debitore prima del pignoramento ... In questo senso si è espressa Cass. 14 novembre 1996, n. 9997, che ha ritenuto necessario, per la opponibilità al fallimento, la preventiva notificazione o accettazione non della conclusione del contratto di factoring (ossia di cessione globale di crediti presenti e futuri inerenti ad un'impresa quale corrispettivo di un finanziamento o di altre controprestazioni) bensì del singolo credito venuto successivamente ad esistenza”. Vedi anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, 5616, in *CED Cassazione* 2020.

<sup>12</sup> *Ex multis*, Cass. civ., 14 aprile 2010, n. 8961, in *CED Cassazione* 2010; Cass. civ., 21 dicembre 2005, n. 28300, in *CED Cassazione* 2005.

*anche l'indicazione del rapporto nell'ambito del quale esso dovrà venire ad esistenza e un'altrettanta determinazione dell'arco temporale della sua probabile origine.*

*Pare pertanto potersi concludere che la distinzione tra crediti futuri e probabili, da una parte, e futuri ed aleatori, dall'altra, con particolare riferimento al diverso trattamento giuridico, può avere un senso solo con riferimento ai contratti di factoring indicati nell'art. 1, L. n. 52/1991<sup>13</sup>.*

Avv. Nello D'Agostino

[nello.dagostino@munaricavani.it](mailto:nello.dagostino@munaricavani.it)

---

<sup>13</sup> Cfr. Cass. civ. 14 aprile 2010, n. 8961, in *Dir. e giur. online*, 2010; Cass. civ. 21 dicembre 2005, n. 28300, in CED Cassazione 2005; Cass. civ. 26 ottobre 2002, n. 15141, cit.

## 3. Tribunale di Siracusa, Sez. Civ. II, 27 settembre 2022, n. 1778

**Obbligazioni e contratti - Cessione di credito inesistente - Nullità per mancanza dell'oggetto - Esclusione - Ragioni - Garanzia ex art. 1266 c.c. - Deroga alla disciplina generale del contratto**  
(Art. 1266 cod. civ.; Art. 1325 cod. civ.; Art. 1346 cod. civ.; Art. 1418 cod. civ.; Art. 1472 cod. civ.)

*Il cessionario di un credito, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto.*

*La mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari. L'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio.*

\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. (*omissis*) promossa da:

[*Alfa*], elettivamente domiciliato in (*omissis*), con (*omissis*);

opponente

**contro**

[*Beta*] (C.F. - P.IVA: *omissis*), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti da (*omissis*)

opposta

All'udienza del 10.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisioni sulle conclusioni come in atti precisate.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con citazione del giugno 2020 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ... notificato, con il quale il Tribunale di Siracusa ha ingiunto allo [*Alfa*] stesso di pagare la somma di E. (*omissis*), oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di [*Beta*], cessionaria di credito dipendente da contratto di finanziamento stipulato dall'ingiunto con (*omissis*) e già trasferito ad (*omissis*), a sua volta cedente della creditrice ingiungente. A sostegno della propria prospettazione, l'opponente ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo questa provato che le operazioni di cessione in blocco intervenute includessero anche la pretesa vantata da (*omissis*) nei confronti dell'esponente. Per altro verso, [*Alfa*] ha lamentato l'inefficacia del contratto di cessione stipulato tra evidenziando che quest'ultima non avrebbe provveduto alla notifica di cui all'art. 1264 c.c. e non avrebbe fornito notizia dell'avvenuto trasferimento mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2020 si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria. Quanto al primo profilo, [*Beta*] ha esposto di aver documentalmente provato la titolarità del credito azionato; quanto al secondo profilo, per un verso, ha sostenuto la irrilevanza della notifica della cessione al debitore ceduto ai fini della efficacia traslativa del contratto e della individuazione del soggetto legittimato a pretendere la prestazione e, per altro verso, ha rappresentato di aver provveduto a tale adempimento mediante la notifica del decreto ingiuntivo.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza. del 5.11.2020 il precedente giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. nonchè i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Con atto di intervento del 3.12.2021 si è costituita in giudizio quale [Beta] società incorporante la giusta atto di fusione per incorporazione del (omissis) insistendo nelle conclusioni già rassegnate dalla società opposta. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.3.2022 è stata trattenuta in decisione; con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

In proposito, occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta — attrice in senso sostanziale — l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., *ex multis*, Cass. Civ. 30.10.2001, n.13533).

2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che la [Beta] abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa è gravata. Fin dal ricorso monitorio, infatti, la stessa ha prodotto il contratto di finanziamento n. (omissis) per (omissis) stipulate da (omissis) nel quale è previsto il rimborso in ottantaquattro rate di (omissis) ciascuna, con indicazione del TAN del TAEG del (omissis) e del tasso di interessi moratori pari al (omissis) (v. all. 3 del ricorso monitorio).

Quanto all'inadempimento, parte opposta ha allegato il mancato pagamento di e. (omissis), precisando che esso deve reputarsi comprensivo del capitale e degli interessi già scaduti alla data della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, del capitale residuo alla data della predetta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (v. pag. 9 dell'all. 1 D e pag. 3 dell'all. 11 del ricorso monitorio) e degli interessi moratori (v. pag. 2 del ricorso monitorio).

A fronte di ciò, parte opponente non ha in alcun modo contestato né il perfezionamento del contratto sopra menzionato, né l'effettiva erogazione della somma finanziata, né la successiva interruzione dei pagamenti ratealmente concordati.

2.2. Diversamente, [Alfa] ha inteso contrastare la pretesa avversaria sostenendo con il primo motivo di opposizione che la odierna opposta non avrebbe dimostrato in giudizio di essere divenuta titolare del credito azionato, in via monitoria. In dettaglio, parte opponente ha lamentato la mancanza agli atti della prova documentale che la passività oggetto di causa fosse incluse nelle cessioni intercorse, nell'ordine, tra (omissis) e (omissis) tra quest'ultima società e (omissis), atteso che, da un lato, della prima operazione non sarebbe stato prodotto il contratto di cessione ma solo l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, di per sé inidoneo a dare contezza del contenuto del contratto, e, da un altro lato, della seconda operazione sarebbe stato prodotto il contratto di cessione sprovvisto di riferimento alla posizione debitoria sottoposta all'odierno vaglio. Ebbene, come correttamente osservato da orientamento consolidato che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ. n. 5857/2022; v. anche Cass. Civ. n. 5617/2020, secondo la quale colui si afferma successore, a titolo universale o particolare, della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco"). Contrariamente a quanto asserito dall'opponente, peraltro, deve ritenersi che la società opposta abbia assolto il suddetto onere.

2.2.1. Che il credito per cui è causa sia stato trasferito nell'ambito dell'operazione di cessione crediti in blocco posta in essere da (omissis) in favore di (omissis) documentato, anzitutto, dalla proposta di "Contratto per la cessione crediti pro-soluto di n.ro 1847 posizioni creditoria" formulata dalla cedente e sottoscritta per accettazione dalla cessionaria in pari data (omissis) (v. pagg. 1-3 dell'all. 9 della comparsa



di costituzione e risposta di parte opposta), nonchè dal documento denominato "Allegato B2 al Contratto di Compravendita di crediti stipulato in data (omissis) (v. pag. 4 dell'all. 9), altrettanto sottoscritto.

Nella proposta contrattuale, infatti, si fa menzione (tra l'altro) del trasferimento di "n° 881 posizioni Creditorie (di seguito i "Crediti Quarzo"), elencate nel tabulato All sub R2)" e nel suddetto "Allegato B2 al Contratto" viene specificatamente riportata la posizione debitoria di [Alfa]: (omissis) ove il numero pratica (16126093) coincide con quello del contratto di finanziamento (v. all. 3 del ricorso monitorio), il codice cliente (omissis) con quello indicato nella lettera di accettazione della richiesta di finanziamento (v. all. 5 della comparsa di costituzione a risposta) e nella lista movimenti al 12.12.2018 (v. all. 10 del ricorso monitorio), mentre il saldo totale (E. corrisponde al l'ammontare del credit° di cui al decreto ingiuntivo opposto.

22.2. Passando, invece, all'operazione di cessione crediti in blocco intercorsa tra [omissis] e [Beta], parte opposta produce "Contratto di cessione pro-soluto di crediti in sofferenza" (v. all. 8 del ricorso monitorio, prodotto anche (male all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) e relative missive di proposta a accettazione (v. pagg. 1 c as. a pagg. 45 e ss. dell'all. 10 della comparsa di costituzione a risposta), datate (omissis) e sottoscritte dei rispettivi legali rappresentanti, nonchè "Elenco dei crediti ceduti da [Beta] a (omissis)" (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) e "Annex omissato" (v. all. 12 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).

Ebbene, the con la suddetta cessione in blocco sia stato trasferito anche il credito per cui 6 causa si evince dall'esame congiunto del contratto e degli elenchi prodotti:

- all'art. 2 del Contratto, par. 2.1 (v. pag. 7 dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), si legge the "La Cedente cede alla Cessionaria, a titolo oneroso, pro soluto, at sensi delle previsioni di cui agli Artt. 1260 e ss. del Codice Civile, e la Cessionaria acquistata dalla Cedente a titolo oneroso, pro soluto, il Portafoglio Crediti";

- all'art. 1, par. 1.2 (v. pag. 6 dell'al I. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), viene precisato che per "Portafoglio Crediti" si intende "il portafoglio di Crediti oggetto di Cessione, come specificatamente individuati nell'Allegato 1 (Elena) dei Crediti"; nella sezione denominate "Allegato 1", rubricato "Elenco crediti (7. pag. contratto 10 – della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), si legge che lo stesso "Oggetto di scambio delle Parti via P.E.C. avente come oggetto "Project - Allegato).

1. Elenco dei Crediti", in archivio .zip fornito di password (omissis)";

- il documento denominate "Elenco dei crediti ceduti" (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta - "allegato\_l'elenco\_dei crediti 4-12 -2019.pdf"), menziona, tra le altre, la posizione debitoria di (omissis), il cui "Client Reference Number" ed il cui "Saldo Residuo (omissis) (€ (omissis) corrispondono al numero del contratto di finanziamento stipulato da (omissis) e (omissis) all'ammontare del crediti) azionato in via monitoria (v. anche Pall, 12 della comparsa di costituzione a risposta di parte opposta, contenente it menzionato "Annex omissato").

Va, peraltro, rilevato che parte opponente non ha adeguatamente contestato il contenuto di tali elenchi — prodotti già con la comparsa di costituzione e risposta di parte opposta — e la loro riferibilità alle cessioni oggetto di causa, essendosi essa limitata, tanto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. quando in 2ede di comparsa conclusionale, a dedurre esclusivamente l'insufficienza del contratto di cessione ai fini della prova del trasferimento (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente, in cui si legge che "e di tutta evidenza che tale prova non è stata fornita, inoltre, il contratto di cessione stipulato Ira l'odierna opposta a la società precedente cessionaria del credito vantato nei confronti dell'istante, non riporta alcun riferimento al contratto di finanziamento stipulato tra la (omissis) ed (omissis), ne, tantomeno, l'impatto del debito residuo"; v. pag. 3 della comparsa conclusionale, in cui parte opponente ribadisce: "é di tutta evidenza che tale prova non è stata fornita, inoltre, il presunto contratto di cessione stipulato tra l'odierna opposta a la società precedente cessionaria del credito vantato nei confronti dell'istante, non riporta alcun riferimento al (omissis) nominativo del sig. (omissis) quale debitore ne, al contratto di finanziamento stipulate tra la (omissis) e (omissis) ne, tantomeno, l'importo del debito residuo"; v. poi l'inciso di cui a pag.3 della menzionata comparsa conclusionale, ove si ha menzione di (Si evince a pag. 43 degli allegati n. 9 e n. 10", senza che ciò possa assumere rilievo decisive, poste che



il documento n. 9 della comparsa di costituzione e risposta non reca una pag. 43 - componendosi di sole 4 pagine - mentre il documento n. 10 a pag. 43 contiene l'allegato n. 5 al contratto di cessione; relativo ai piani di rientro e non ai crediti oggetto dell'operazione).

Per le ragioni sopra esposte deve, dunque, ritenersi adeguatamente dimostrato che il credito di (*omissis*), originariamente maturato da (*omissis*) nei confronti di (*omissis*), sia stato trasferito, in conseguenza di due successive operazioni di cessione di crediti in blocco, a (*omissis*) (società da ultimo incorporata da [Beta] giusta atto di fusione per incorporazione de (*omissis*) v. all. 2 della comparsa di intervento del 3.12.2021).

2.3. Con la spiegata opposizione [Beta] ha infine eccepito nei propri confronti, del contratto di cessione di crediti stipulata tra (*omissis*) e (*omissis*), avendo quest'ultima omesso di procedere alla relativa notifica di cui all'art. 1264 c.c., nonché di dare notizia della stessa mediante pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. L'eccezione va disattesa.

In primo luogo, come correttamente osservato dalla società opposta (v. pagg. 5-6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, nè sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale alto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari. Sul punto a consolidato indirizzo della Suprema Corte: "I/contra/10 di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del Consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante." (v., tra le altre, Cass. Civ. n. 4713/2019; Cass. Civ. n. 15364/2011). Ne consegue che, anche nel caso di mancata notifica a (*omissis*) dell'avvenuta cessione, sarebbe stata comunque legittimata a richiedere allo stesso il pagamento dei crediti per cui si ha causa.

Deve infine osservarsi che l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio.

Ed invero, la giurisprudenza costante che "la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia alto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio" (v. Cass. Civ. n. 12734/2021); in particolare "non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio" (v. Cass. Civ. n. 1770/2014; Cass. Civ. n. 20143/2005), sicché la stessa può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operate nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ." (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 1770/2014). I principi sopra esposti devono, poi, ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B.: "La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in Macro" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, e nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e, segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante altro di

citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel torso del giudizio" (v., *ex multis*, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).

Alla Luce di quanto sopra deve, dunque, concludersi per la piena legittimazione di [Beta] a pretendere da pagamento dei crediti trasferitole da ... con il contratto di cessione di crediti.

3. Per tutte le ragioni teste illustrate, in conclusione, va rigettata integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo le cui statuizioni, anche in punto di spese, s'intendono confermate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del ridotto livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.

#### P.Q.M.

Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. (*omissis*) Ogni altra azione ed istanza disattese:

- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1, emesso dal Tribunale di Siracusa e notificato (*omissis*), per le ragioni di cui in motivazione;

condanna [Alfa] a more in favore di [Beta], quale società incorporante, le spese di lite, che liquida in E (*omissis*) per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e WA come per legge. Così deciso in Siracusa, il 23.9.2022.

Il Giudice

dott. Gabriele Patti

\* \* \*

#### IL CASO

*Con atto di citazione, veniva proposta opposizione avverso il decreto con il quale il cessionario ingiungeva al debitore ceduto di corrispondergli una somma di denaro. Il credito derivava da un contratto di finanziamento stipulato tra la cedente e il debitore ceduto. La cessione del credito era avvenuta mediante una operazione di "cessione di crediti in blocco".*

*In sede di opposizione, parte opponente eccepiva il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo questa provato che le operazioni di cessione in blocco intervenute includessero anche la pretesa vantata nei confronti dell'esponente. Il Tribunale di Siracusa rilevava come le due cessioni intervenute fossero state provate dall'opposta mediante la produzione in giudizio dei contratti di cessione con lettera di proposta e accettazione, debitamente sottoscritti, e degli elenchi dei crediti ceduti, evidenziando che "il trasferimento del credito per cui è causa si evince dall'esame congiunto del contratto e degli elenchi prodotti". Pertanto, avendo la società opposta assolto l'onere probatorio su di essa gravante, l'opposizione è stata ritenuta infondata. Inoltre, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore ceduto eccepiva l'inefficacia della cessione nei propri confronti, per la mancata notifica della cessione di credito ai sensi dell'art. 1264 c.c. e la mancata pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. Il Tribunale di Siracusa, richiamando l'indirizzo della Suprema Corte per cui il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, ha ritenuto che l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio, estendendo i predetti principi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B.*

## 4. Tribunale di Prato, Sez. Civ. I, 4 ottobre 2022, n. 567

**Cessione del credito ai sensi dell'art. 58, secondo comma, TUB - Legittimazione attiva del cessionario - Titolarità del credito**

(Art. 58, comma 2 D.lgs. 385/1993 – Art 1346 cod. civ.)

*L'articolo 58, comma 2, T.U.B. richiede che il contenuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze il rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto ai sensi dell'articolo 1346 c.c. sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione. E' indispensabile la produzione della copia del contratto di cessione e l'estratto da cui risultano le posizioni creditorie oppure la dichiarazione della cedente che confermi l'inclusione del contratto fra quelli ceduti.*

*L'indicazione del credito in forma non sottoscritta, priva degli elementi identificativi del credito, non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio neppure per relationem.*

*La prova della effettiva cessione del credito è necessaria anche per evitare che due cessionari succedutisi nel tempo - distinti tra di loro - possano agire in tempi diversi per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore.*

\* \* \*

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PRATO**

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo in data 1 luglio 2020 con il n. 1647/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra:  
[Alfa], rappresentato e difeso dall'(omissis) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in (omissis); come da procura allegata all'atto di opposizione; Pec: (omissis)

Opponente

contro

[Beta], in persona del suo procuratore e legale rappresentante *pro tempore*, procuratore generale Se. Ma. giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 19/12/2018, 22, in qualità di mandataria all'incasso (giusta procura del (omissis) rep. 18344 del 28/07/2017, reg. a Milano il 31/07/2017 al n. 4302 serie (omissis) T), di Omega, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti (Rep. n. 41200) per (omissis) in data 23/05/2014, dall'(omissis) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'(omissis), Via (omissis) in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta; Fa.: (omissis) Pec: (omissis)

Opposta

All'udienza del 17 marzo 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l'opponente:

“Conclude riportandosi alle conclusioni tutte precisate in atto di citazione e nella memoria formulata ai sensi dell'articolo 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; conclude in via istruttoria insistendo, per l'ammissione della CTU come richiesta in citazione e come precisata nella memoria 183, sesto comma, n.2 c.p.c. confermando l'indicazione del CTP nella persona del Dott. (omissis). Vi. di spese e di competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario...”

Per l'opposta:

“...in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [Beta] in merito alle domande di condanna formulate da controparte per tutti motivi esposti in narrativa; - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito: - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; - in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 15.089,05 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 18/09/2013 al saldo;- nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, o delle clausole contrattuali inerenti l'applicazione di interessi usurari, condannare l'opponente al pagamento in favore di [Beta] dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle al netto degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti in ogni caso respingere ogni domanda anche riconvenzionale *ex adverso* proposta perché manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione passiva della comparsa o perché generica ed in ogni caso perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata;- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge ...”-

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 giugno 2020, [Alfa] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2020 emesso dal Tribunale di Prato il 7.2.2020, notificato il 12 giugno successivo, con il quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto di pagare a [Beta], la somma di € 15.089,05, oltre interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, in forza di contratto di finanziamento chirografario n. 3016884 per un importo finanziato pari ad €. 27.273,00.

A sostegno dell'opposizione evidenziava:

- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo dal saldo debitorio derivante dal finanziamento chirografario n. 3016884 stipulato con [Delta], poi ceduto alla Omega, rappresentata dalla opposta;
- che le cessioni intercorse non erano state comunicate al debitore, né si erano validamente perfezionate le notifiche che la società creditrice aveva allegato al ricorso, nonché la stessa pubblicazione in G.U. della cessione e che, pertanto, difettavano le condizioni di legittimazione attiva della controparte;
- che non era stato esperito il tentativo di mediazione previsto obbligatoriamente dall'articolo 5, comma 1, d. lgs n. 28/2010 e dall'articolo 128 bis tub;
- Il contratto di finanziamento prevedeva il rimborso secondo il metodo c.d. “alla francese” in 47 mesi mediante pagamento mensile di un importo comprensivo di capitale e interessi pari ad €. 515,80.= al tasso annuo del 9,5 % (TAEG 10,35 %) – somma che nel riepilogo asserimento formulato ai sensi dell'art. 50 del TUB viene poi indicata in €. 518,30, quindi contenente un onere non previsto al momento della stipula del contratto con la previsione di una ricontrattazione per il capitale residuo, non inserito in quanto tale nelle rate e pari ad €. 10.364,10;
- - che il contratto prevedeva anche la presenza di un tasso di mora (15,96%) palesemente superiore al Ta. So. previsto dalla Legge al momento della stipula del contratto (15,95 %), raggiungendo percentuali anche superiori, considerando il meccanismo concreto delle clausole previste per ipotesi di ritardo del pagamento, ancor più per l'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine;
- che la società mutuante aveva pubblicizzato un TAEG, indicato in misura pari al 10.35 %, inferiore a quello effettivamente praticato, in quanto erano inseriti costi indebiti nonché la penale per estinzione anticipata;
- che anche il TA. indicato in contratto era inferiore a quello effettivamente praticato, per effetto dell'ammortamento alla francese comportante la capitalizzazione dell'interesse e che in ogni caso sottace al reale costo del finanziamento che, come esposto nel capitolo precedente presenta un saggio di interesse non inferiore al 25,1.

- A tale misura infatti deve aggiungersi la percentuale prevista per la estinzione anticipata del contratto pari all' 1% che porta il TAEG al 11,35

% (vedasi sentenza del tribunale di Siena - doc. 6), e ciò senza tenere conto di alcuni costi come sopra indicati che farebbero lievitare ulteriormente la percentuale di tale dato;

- che, pertanto, difettavano le condizioni di certezza ed esigibilità dell'importo oggetto del ricorso, in assenza di prova, avendo controparte prodotto esclusivamente estratto di saldaconto di contenuto generico, con firma illeggibile, senza alcuna ricostruzione dei movimenti contabili, oltre che per difetto di forma scritta ed illegittima applicazione di interessi ultra legali e anatocistici.

Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con richiesta di dichiarare la nullità ed improcedibilità della domanda introdotta da controparte, ovvero riconoscere il carattere usurario degli interessi e la indeterminatezza del contratto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio [Beta], la quale evidenziava:

- che il credito oggetto del giudizio derivava dal finanziamento dell'importo di € 27.273,75, da restituire in 47 rate mensili, più maxirata finale, concluso con [Delta] e da questa ceduto in data 18.9.2013 a Gamma, con atto comunicato al debitore, per complessivi € 15.089,05;

- che in seguito, con contratto del 29/06/2017, reg. in data 05/09/2017 al n. 2256 mod. 3 presso l'Agenzia delle Entrate di Grosseto, Gamma aveva ceduto le suddette ragioni di credito a Omega che formalizzava la cessione tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, con cessione veniva resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 20/07/2017 e comunque comunicata per lettera al debitore;

- che successivamente la Omega (giusta procura giusta procura notaio (omissis) rep. 18344 del 28/07/2017, reg. a Milano il 31/07/2017 al n. 43020 serie (omissis) T ) aveva conferito mandato all'odierna comparsa di compiere, in suo nome e per suo conto, tutto quanto opportuno e necessario ai fini della gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti, fra i quali rientra anche quello nei confronti di [A/a].

- Che i rilievi articolati dall'opponente non erano fondati, tanto più che l'art 125 bis TUB riguardava il credito al consumo e non era applicabile al caso di specie, in quanto entrato in vigore in epoca posteriore rispetto alla stipula del contratto;

- Che peraltro l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.

Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese a favore del procuratore costituito, ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.

Disattesa la istanza di provvisoria esecuzione, all'udienza del 17.12.2020 veniva concesso termine alle parti per attivare la procedura di mediazione di cui all'art 5 Dlsvo 28/2010 e s.m. Si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 17 marzo 2022, la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni che seguono. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass., 5.12.87, n. 9078).



A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 17 dicembre 2020, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.

Diversamente, ad avviso del giudicante, merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in ordine al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.

Ora, per quanto si evince dagli atti, oggetto della cessione sarebbe costituito non dal contratto, ma esclusivamente dal credito oggetto del medesimo e che trova originario titolo costitutivo nel contratto finanziamento contrassegnato dal n 3016884, concluso da [Alfa] con la [Delta], in data 1 dicembre 2008. Tale credito sarebbe poi stato ceduto, con atto di cessione concluso per iscritto il 18 settembre 2013, da parte di [Delta] a favore di [Gamma] e, successivamente, il 29 giugno 2017, da quest'ultima società a favore di [Omega]. A sostegno della titolarità del credito, in sede monitoria, la difesa di [Beta] ha richiamato il contratto di cessione del 29 giugno 2017, con il quale Omega si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di portafogli di crediti nella titolarità di Gamma, identificabili in blocco tramite elenco allegato.

Ebbene, a fronte delle contestazioni dell'opponente, il quale ha anche specificato di non avere avuto notizia delle cessioni, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.

Da un lato, vero è che dei due contratti di cessione di crediti stipulati il 18.9.2013 e 29.6.2017, risulta essere stata data comunicazione con lettera raccomandata del 18 ottobre 2017, e del primo anche da Gamma con lettera del 26 novembre 2013 (doc. 1 fascicolo di parte convenuta). E tuttavia, l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617). Poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del 29 giugno 2017 comprendeva il credito azionato in sede monitoria. E tuttavia, nella prospettiva interpretativa richiamata, neanche il contratto di cessione prodotto in giudizio appare sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c., poiché esso fa generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità di Gamma, senza ulteriori specificazioni, richiamando elenco allegato non prodotto. E tale indeterminatezza permane anche in esito alla produzione di un documento in sede di opposizione, non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con il documento indicato come “Allegato 1- Elenco dei Crediti”, in formato excel e pdf allegato alla e-mail di posta elettronica certificata inviata in data 28 dicembre 2018 dal cessionario alle cedenti” richiamato dal contratto e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile “*per relationem*”.

A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a Omega, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione, in primo luogo, proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie

doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di Omega. In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario.

con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l'opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo, in linea con i criteri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta (con fase studio e istruttoria ridotta), ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e distrazione a favore del procuratore costituito.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata da [Alfa], con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2020, avverso il decreto ingiuntivo n° 238/2020 emesso dal Tribunale di Prato il 7.2.2020, notificato il 12 giugno successivo, nei confronti di [Beta], in persona del legale rappresentante pt., quale mandataria per l'incasso di Omega ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- b) condanna, la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali, liquidate in complessive € 3918,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica, distraendole in favore del procuratore costituito.

Così deciso il 3 ottobre 2022 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice istr. Ed.est. Dott. Mi. Si.

\* \* \*

#### IL CASO

*Con atto di citazione, Alfa ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto di pagare a Beta la somma di € 15.089,05, oltre interessi moratori, contestando tra i vari motivi il fatto che le cessioni dei crediti effettuate da Beta non erano state comunicate al debitore, né si erano validamente perfezionate le notifiche che la società creditrice aveva allegato al ricorso, nonché la stessa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione e che, pertanto, difettavano le condizioni di legittimazione attiva della controparte. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Beta, che evidenziava che il credito oggetto del giudizio derivava dal finanziamento, concluso con Delta e da questa ceduto a Gamma, con atto comunicato al debitore, e che in seguito, veniva ceduto a Omega che formalizzava la cessione tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 e veniva resa efficace e notificata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque comunicata per lettera al debitore. Il giudice ha ritenuto l'opposizione basata sul difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta e incentrata sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario fondata, revocando pertanto il decreto ingiuntivo.*

## 5. Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Civ. I, 26 ottobre 2022, n. 1202

**Obbligazioni e contratti - Cessione di credito inesistente - Deroga alla disciplina generale del contratto**

(Art. 1266 cod. civ.; Art. 1325 cod. civ.; Art. 1346 cod. civ.; Art. 1418 cod. civ.; Art. 1472 cod. civ.)

*L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione del credito in blocco prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, adempimento quest'ultimo che può aver luogo anche mediante l'intimazione di pagamento.*

*In costanza di più cessioni di credito, la parte opposta, una volta depositata in atti copia del proprio contratto di cessione, ha assolto all'onere probatorio della titolarità del credito, dovendosene trarre per via presuntiva la prova della regolarità anche dei precedenti trasferimenti aventi ad oggetto il diritto in questione, in mancanza di elementi di segno contrario.*

\* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della giudice Giselda Stella ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. RGAC, assunta in decisione all'udienza del 06/07/2022 vertente tra:  
[Alfa] (c.f. *omissis*), rappresentata e difesa dall' avv. (*omissis*) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (*omissis*)

opponente

**contro**

[Beta] (c.f. *omissis*) in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti (*omissis*)

opposta

**CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione tempestivamente notificato, [Alfa] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. (*omissis*) col quale questo Tribunale le ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro (*omissis*) oltre accessori e spese del monitorio a favore della [Beta] in forza del contratto di prestito personale n. (*omissis*): da Lei sottoscritto nel ... con la insieme al coobbligato. L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito e odierna opposta per la mancata notifica della cessione ex art. 1264 cc; il difetto di rappresentanza della società opposta ex art. 1B2 c.p.c. in riferimento alla persona di ; l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi in virtù del fatto che "attraverso l'estinzione anticipata del finanziamento concesso dalla società (*omissis*) gli interessi passivi sono diventati capitale nel finanziamento del e a loro volta hanno prodotto ulteriori interessi realizzando un ed/etto anatocistico vietato dalla legge"; infine, l'insussistenza del credito azionato in via monitoria in quanto "devono essere restituite molte le somme che il defunto signor (*omissis*) ha dovuto sostenere come costi sia fissi che non, relativi all'estinzione anticipata del finanziamento del (*omissis*), che sono stati trattenuti in quello del (*omissis*)". Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.

La parte opposta si è costituita e ha resistito all'opposizione, variamente argomentandole l'infondatezza. Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 6 luglio 2022 è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

Il 27. 9.2022 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c. p.c. la (*omissis*) incorporante per fusione il (*omissis*), riportandosi agli atti di causa e insistendo per il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Quanto alla prima delle censure mosse dalla parte opponente, deve brevemente ricordarsi che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20495/2020).

Nel caso di specie, la parte opposta ha documentato fin dal monitorio sia la pubblicazione in G.U. della cessione del credito da (*omissis*) ad (*omissis*) (cfr. all. 5 e all. 10 fasc. parte opposta, quest'ultimo contenente tutti gli allegati già versati nel fascicolo monitorio) sia la stipula della successiva cessione in blocco da (*omissis*) a (*omissis*) (successivamente incorporata per fusione nel (*omissis*)) e la relativa notifica della cessione all'odierna opponente (cfr. all. 7 e 8 fasc. parte opposta). In particolare, dall'avviso di cessione dei crediti da (*omissis*) ad (*omissis*), pubblicato in GU parte seconda del (*omissis*), versato in atto all. 5 al fascicolo di parte opposta, risulta che il (*omissis*) aveva concluso con (*omissis*) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione; dal predetto avviso risultano i 10 parametri per l'individuazione dei crediti ceduti che, al di là del dettaglio all. 9 fasc. parte opposta, consentono di identificare senza margini di incertezza il credito vantato dall'opposta nei confronti della opponente come ricompreso tra quelli ceduti.

D'altra parte, una volta depositata in atti copia del contratto di cessione tra (*omissis*) e (*omissis*) e della relativa notifica all'opponente (cfr. all. 7 e 8 fasc. parte opposta), la parte opposta ha assolto all'onere probatorio della titolarità del credito, dovendosene trarre per via presuntiva la prova della regolarità anche dei precedenti trasferimenti aventi ad oggetto il diritto in questione, in mancanza di elementi di segno contrario.

Non ha pregio neppure la censura relativa al difetto di rappresentanza della (*omissis*). Risultando documentalmente provato dalla visura camerale (all. n. 10 fasc. parte opposta) che era amministratore delegato della società opposta al momento dell'introduzione del giudizio e fin dal (*omissis*).

Infine, è priva di pregio l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi passivi in relazione al contratto di prestito personale stipulato nel (*omissis*) dal (*omissis*) da lui regolarmente estinto e al quale il predetto debito non ha mai mosso alcuna censura. E' appena il caso di dire che l'odierna opponente non è legittimata a proporre alcuna eccezione in relazione ad un negozio giuridico che non ha sottoscritto, del quale quindi non è parte e rispetto al quale non ha assunto alcuna obbligazione.

Il contratto di prestito personale posto a fondamento della pretesa monitoria, sottoscritto nel (*omissis*) dalla odierna parte opponente e dal (*omissis*) è versato in atti (all. n. 3 dell'all. 10 fasc. parte opposta) e regola in maniera chiara i costi del finanziamento, rispetto ai quali non sono state mosse contestazioni di sorta. Anche l'ultima delle censure mosse dall'opponente è destituita di fondamento, per le stesse ragioni sopra esposte: l'opponente ha sostanzialmente invocato la compensazione del debito relativo al finanziamento sottoscritto nel (*omissis*) — che non è quindi contestato — col credito che assume derivare dal mancato rimborso delle somme dovute all'(*omissis*) per l'estinzione anticipata del finanziamento del (*omissis*), già citato. Se non che la (*omissis*) non è legittimata a far valere una pretesa creditoria per suo stesso dire riferibile al contraente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione delle tariffe medie previste dal DPI 37/20 18 in relazione al valore della causa, con esclusione del compenso

per la fase istruttoria che non ha avuto luogo

**P.Q.M.**

Rigetta l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore della, che liquida in complessivi euro (*omissis*), oltre al 15°/ rimb. forf., CA e IVA.

Così deciso in Reggio Calabria, il 26.10.2022

La Giudice Giselda Stella

\* \* \*

## IL CASO

*Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente ha sollevato, tra le altre eccezioni, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito per la mancata notifica della cessione ex art. 1264 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta ha resistito all'opposizione, argomentandone l'infondatezza sotto diversi profili.*

*Il giudice di prime cure, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che l'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti "ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c.", può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.*

*Il Tribunale ha inoltre evidenziato che parte opposta – la quale ha ricevuto il credito all'esito di più trasferimenti – ha assolto all'onere probatorio della titolarità del credito depositando in atti copia del contratto di cessione.*

*Pertanto, l'opposizione è stata rigettata con la conferma del decreto ingiuntivo.*

## COMMENTO

*Le tre sentenze di merito sopra riportate offrono la possibilità di ritornare sul tema della determinatezza dell'oggetto del contratto e dell'onere della prova nell'ambito della cessione in blocco di crediti, in particolare, della cessione del credito ai sensi dell'art. 58, secondo comma, TUB<sup>1</sup>.*

*Preliminarmente occorre evidenziare alcune peculiarità della cessione dei crediti in ambito bancario; tale cessione è regolata dall'art. 58 TUB<sup>2</sup>, che deroga parzialmente al regime ordinario civilistico previsto dagli articoli 1260 e 1264 c.c.<sup>3</sup>. Il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, assoggettandola alla disciplina speciale del TUB, che deroga alle regole codicistiche sulla cessione del credito. La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiederebbe nella natura di questo tipo di cessioni, riguardanti un gran numero di rapporti giuridici e, spesso, una pluralità di vicende circolatorie. L'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione del credito in blocco prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la*

<sup>1</sup> Cfr. Osservatorio della giurisprudenza in materia di factoring n. 1/2022 e n. 3/2020

<sup>2</sup> Art. 58 TUB: "La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."

<sup>3</sup> Vattermoli, *Commento all'art. 58, in Testo unico bancario. Commentario*, Porzio e altri (a cura di), Milano, 2010.



*pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, adempimento quest'ultimo che può aver luogo anche mediante l'intimazione di pagamento.*

*La finalità sottesa all'art. 58 TUB sarebbe completamente vanificata qualora si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché, significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente<sup>4</sup>. Del pari, il raccordo tra la disciplina speciale (a cui sono sottoposti i contratti di cessione di crediti in blocco) e la disciplina generale del contratto, prevista dal codice civile, non indurrebbe alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., poiché tale disposizione, nel prevedere che l'oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile, non richiede alcuna indicazione specifica, e pertanto, può ritenersi sufficiente che il credito ceduto in blocco possa essere identificato con certezza sulla base di elementi oggettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto<sup>5</sup>. L'art. 58, c. 2, TUB dispone inoltre ai fini dell'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana<sup>6</sup>. Nonostante la chiarezza del dettato normativo in merito all'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, la giurisprudenza si è espressa più volte con riferimento all'efficacia probatoria della titolarità dei crediti ceduti da ascriversi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale<sup>7</sup>. Parte della giurisprudenza, in passato maggioritaria<sup>8</sup>, ha sostenuto che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale permetta il riconoscimento della titolarità del credito ceduto. Tale argomentazione si fonda principalmente sulla ratio ispiratrice dell'intervento legislativo di cui all'art. 58 TUB, ovvero la semplificazione della cessione di crediti in blocco<sup>9</sup>.*

*Un'altra parte della giurisprudenza, quale è quella di merito oggetto del presente commento, invece, pur non negando la ratio semplificatrice della norma in esame, ritiene che esuli dalla stessa l'efficacia costitutiva della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, la pubblicazione non avrebbe efficacia probatoria circa la titolarità dei crediti ceduti in blocco. La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non risulta sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non si individua il contenuto del contratto di cessione<sup>10</sup>. Senza soluzione di continuità, una parte della giurisprudenza ha statuito che «[...] una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto»<sup>11</sup> e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito.*

*In base a una valutazione "più rigorosa", la prova della titolarità del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione; non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Secondo altra valutazione, la prova può essere raggiunta mediante il contratto di cessione, o, in alternativa, una liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito cedente.*

*Nel caso esaminato dal Tribunale di Prato, uno dei pochi documenti prodotto è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti, tant'è che il Tribunale ha accolto l'opposizione affermando che "è indispensabile la produzione della copia del contratto di cessione e l'estratto da cui risultano le posizioni creditorie oppure la dichiarazione della cedente che confermi l'inclusione del contratto fra quelli ceduti. ... L'indicazione del credito in forma non sottoscritta, priva degli elementi identificativi del credito, non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio neppure per relationem".*

<sup>4</sup> Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe, peraltro, in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova e il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. La Suprema Corte aggiunge che «a tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999)».

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29.12.2017, n.31188; Cass. Civ., Sez. III, 13.06.2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. I, 26.06.2019, n. 17110.

<sup>6</sup> FERRO LUZZI-PISANTI (a cura di), *La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99*, Milano, 2005, p. 265 ss.

<sup>7</sup> Michele Perrino, *Cessione dei rapporti giuridici*, pag. 676.

<sup>8</sup> Tribunale di Pavia, 1 febbraio 2019, n. 184.

<sup>9</sup> ALBERTO AZARA, *Cessione del credito e adempimento*, Milano, 2020, p. 122 ss.

<sup>10</sup> Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n. 22268.

<sup>11</sup> Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780.

*Parimenti, nella sentenza del Tribunale di Siracusa 27 settembre 2022, n.1778, anch'essa oggetto del presente commento, si è affermato che "il cessionario di un credito, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto. La mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari. L'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio."*

*Altresì si ricorda la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria 26 ottobre 2022, n. 1202, in cui si è ribadito che "l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione del credito in blocco prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, adempimento quest'ultimo che può aver luogo anche mediante l'intimazione di pagamento. In costanza di più cessioni di credito, la parte opposta, una volta depositata in atti copia del proprio contratto di cessione, ha assolto all'onere probatorio della titolarità del credito, dovendosene trarre per via presuntiva la prova della regolarità anche dei precedenti trasferimenti aventi ad oggetto il diritto in questione, in mancanza di elementi di segno contrario."*

*Sempre sul tema si ricorda poi la sentenza del 14 dicembre 2021 del Tribunale di Verona, in cui il giudice ha precisato che l'effetto traslativo della cessione può essere prodotto solo a seguito della conclusione del contratto, mentre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è finalizzata unicamente a rendere noto l'avvenuto trasferimento ai debitori. In tale sentenza si è chiarito inoltre che il contratto di cessione può essere provato in giudizio con qualsiasi mezzo e, pertanto, anche per il tramite dell'estratto della Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, in tal caso, "è necessario che l'oggetto del contratto sia individuato in modo determinato o univocamente determinabile nell'avviso"<sup>12</sup>.*

*Si ricorda anche l'ordinanza del 22 novembre 2021 del Tribunale di Treviso in cui il giudice ha rilevato che l'attore – "il quale nell'esercitare la propria azione si qualifichi come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. – ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto della controversia nella citata operazione".*

*Nel caso sottoposto al proprio vaglio, il Tribunale ritenne che non fosse stata fornita adeguata prova della legittimazione attiva del creditore procedente, il quale si sarebbe limitato a produrre in giudizio l'avviso pubblicato in Gazzetta. Difatti, secondo il giudice, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è funzionale esclusivamente a comunicare l'avvenuta cessione ma non è lo strumento adatto, ad esempio, a distinguere i crediti inclusi da quelli esclusi dall'accordo tra le parti. In tale occasione, il Tribunale ribadì che per provare la propria legittimazione ad agire il creditore avrebbe dovuto produrre documenti idonei – non ritenendo come tale la pubblicazione in G.U. – a dimostrare che il credito oggetto della controversia rientrasse nella cessione in blocco<sup>13</sup>.*

*Anche il Tribunale di Spoleto si è espresso sul punto, con la sentenza del 6 settembre 2021. In tal caso, il cessionario produsse l'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che contemplava anche l'indirizzo del sito internet ove era possibile consultare ulteriori dati relativi ai crediti. Anche in tale circostanza, il Giudice rilevò che questo fosse l'unico documento prodotto dalla parte a fondamento delle proprie pretese e, comunque, inadatto a provare la titolarità del credito. Le indicazioni in esso contenute non erano infatti sufficientemente precise né tali da consentire l'esatta individuazione delle posizioni oggetto della cessione e ciò anche in ragione del fatto che l'avviso rinviava, per relationem, ad altre fonti.*

*Dall'analisi della recente giurisprudenza di merito, qui sommariamente richiamata, si evince che la tendenza dei Tribunali, come nelle sentenze in commento vadano nel senso ormai di conformarsi all'orientamento più recente divenuto maggioritario, rendendo, sul piano delle concretezze, articolata e complessa, per il cessionario, la prova della titolarità del credito ceduto.*

*In sede di giudizio, è onere del creditore cessionario fornire la documentazione dalla quale poter verificare se anche il credito attenzionato rientra (o meno) tra quelli oggetto di cessione. In difetto di prova della titolarità del credito, l'opposizione merita integrale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.*

<sup>12</sup> Cass. sent. 28 febbraio 2020, n. 5617.

<sup>13</sup> Cass. sent. 20 maggio 2016 n. 10518; Cass. sent. 2 marzo 2016, n. 4116. Si precisa altresì che la parte è legittimata se la controparte adotta un comportamento processuale per cui la riconosce come tale, sul punto SS. UU. 16 febbraio 2016, n. 2951.

*Sul punto, risulta opportuno citare la sentenza n. 26251 del 29 novembre 2021 del Tribunale di Verona, in cui il giudice di merito ha offerto una elencazione esemplificativa dei requisiti necessari affinché il contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assuma efficacia probatoria:*

- a) descrizione dei crediti ricompresi nella cessione (es. crediti derivanti da rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi, sottoscritti dal cedente);*
- b) descrizione dei debitori ceduti (es. crediti vantati nei confronti di almeno una persona fisica residente in Italia al momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito);*
- c) situazione della posizione debitoria (es. sia stata dichiarata da parte del cedente la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine, ovvero il relativo debitore sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei crediti medesimi prima di una determinata data);*
- d) denominazione dei crediti;*
- e) legge regolatrice dei contratti di credito relativi ai crediti;*

*f) necessità della prestazione del consenso del debitore, ai sensi dei contratti di credito, alla cessione dei crediti da essi derivanti.* Come indicato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5617/2020, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco». Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere”. Conseguentemente, si è chiarito ulteriormente con la sentenza di Cassazione n. 24798/2020, che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.

*Non può intendersi quindi l’art. 58 T.U.B. quale norma modificativa anche del regime dell’onere della prova in giudizio, che continua ad essere quello ordinario: invero, è fatto onere al cessionario di fornire la prova della sua legittimazione al credito, dato che per quest’ultimo il fondamento sostanziale della legittimazione è legato all’oggetto della cessione<sup>14</sup>.*

*Il cessionario di un credito, in virtù di un’operazione di cessione di crediti in blocco, assolve all’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti, dal cui esame congiunto è possibile risalire al credito ceduto.*

*Inoltre, in costanza di più cessioni di credito, il cessionario, una volta depositata in atti copia del proprio contratto di cessione, ha assolto all’onere probatorio della titolarità del credito, dovendosene trarre per via presuntiva la prova della regolarità anche dei precedenti trasferimenti aventi ad oggetto il diritto in questione, in mancanza di elementi di segno contrario.*

*Possiamo dunque concludere che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.*

*In ordine alla valenza probatoria da riconoscere alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco va evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c., ai fini quindi dell’efficacia dell’atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l’allegazione del relativo contratto nonché della lista dei crediti ceduti.*

*Avv. Bruna Alessandra Fossati*  
[alessandra.fossati@munaricavani.it](mailto:alessandra.fossati@munaricavani.it)

<sup>14</sup> Cass. n. 4116 del 2 marzo 2016.

Dott. Alessandro Borganti  
[alessandro.borganti@munaricavani.it](mailto:alessandro.borganti@munaricavani.it)